

Direzione Generale Territorio Urbanistica e Difesa del Suolo
Struttura Pianificazione Territoriale Strategica

Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 **legge per il governo del territorio**

Progetto di revisione

Ricognizione dei temi rilevanti e delle proposte di modifica/integrazione

versione 31 agosto 2015

Coordinatore del Gruppo di Lavoro **Marco Cassin**

Gruppo di lavoro - Enrico Corsico, Daniela Danielli, Maria Rosa Manganella, Silvano Moroni, Sara Pace, Sergio Perdiceni, Rossella Radice

Segreteria - Anna De Luca



S1 SEMPLIFICAZIONE. RIVISITAZIONE DELLE PROCEDURE, CONTENUTI E DURATA DEGLI ATTI DI PIANO, ATTUALIZZAZIONI E CHIARIMENTI

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
S.1.0 RAFFORZAMENTO DEL PRINCIPIO GENERALE				
S.1.0 RAFFORZAMENTO DEL PRINCIPIO GENERALE	ART. 1, c.2, c.3 ART. 2, c.5 NUOVO ART. 2 BIS	<p>punto 1: Inserire la semplificazione tra i principi ai quali si ispira la legge</p> <p>punto 2: esplicitare la ratio secondo la quale la Regione favorisce la semplificazione degli strumenti di pianificazione e dei procedimenti amministrativi</p>	<p>punto 1: <u>TESTO RIFORMULATO</u> art. 1, c.2: La presente legge si ispira ai criteri di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, semplificazione, sostenibilità, partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione ed efficienza.</p> <p>punto 2): <u>TESTO RIFORMULATO</u> - art. 1, c.3: Inserire un'ulteriore lettera col seguente testo: "favorire la semplificazione degli strumenti di pianificazione e dei procedimenti amministrativi".</p> <p>Art. 1 , c. 3, lettera a) "alla definizione di indirizzi di pianificazione atti a garantire la qualità della vita e processi di sviluppo sostenibili [Agronomi]</p> <p>- nuovo art. 2 bis) "Semplificazione degli strumenti per la pianificazione territoriale ed urbanistica": "Al fine di rendere più semplici e uniformi le previsioni normative degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, e nell'osservanza del principio di non duplicazione di leggi, norme tecniche e prescrizioni della normativa sovraordinata, ciascun piano contiene esclusivamente i riferimenti normativi del proprio livello di pianificazione. Il quadro conoscitivo degli strumenti di</p>	<p>Collegato con S.2.1.4 e S.2.1.5</p> <p>art. 2 bis: non è chiaro cosa sia il "Documento di VAS" in relazione alla frase "Il documento di VAS coordina le previsioni". Un disallineamento simile si trova sia nell'art. 8, c.1 che nell' art. 15, c.2, ove sarebbe meglio specificare come segue "...,</p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
			<p>pianificazione territoriale ed urbanistica deve essere ispirato ai criteri di semplificazione, limitandosi a contenuti specifici del livello di dettaglio del piano e recependo, approfondendo ed integrando il quadro conoscitivo del livello sovraordinato, al fine evitare duplicazioni nell'attività di elaborazione e di valutazione dei piani.</p> <p>Il documento di VAS coordina le previsioni relative alle diverse competenze con richiami espressi alle relative prescrizioni.</p> <p>Per facilitare la consultazione, da parte dei cittadini, degli atti ciascun ente ne pubblica sui propri siti internet i testi vigenti”.</p>	<p>anche sulla base delle analisi e valutazioni contenute nel Rapporto Ambientale della relativa VAS, ...”. CONFINDUSTRIA</p> <p>“Per facilitare la consultazione, da parte dei cittadini,..” sarebbe utile un semplice rinvio alD.lgs 33/2013, art. 39, che già prevede tali obblighi</p>
S.1.1 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE				
S.1.1.1 OBIETTIVO GENERALE DI RIDUZIONE COMPLESSIVA DELLA TEMPISTICA ATTUALE DI APPROVAZIONE DEI PIANI, DALL'AVVIO PROCEDIMENTO AL PERFEZIONAMENTO FINALE.	ART. 13, ART. 4 ART. 14, c.1 ART. 17 ART. 20, c.6 ART. 21	<p>Ipotesi di riduzione complessiva della tempistica, in collegamento alla proposta d'integrazione dei procedimenti di pianificazione, VAS e VIC del PGT (S.1.1.4).</p> <p>Possibile diminuzione di alcuni termini che si sono rivelati eccessivi, accordando tuttavia qualche margine in più per le scadenze che necessitano di un iter elaborativo e decisionale più lungo di quello che la legge oggi consente (es. i 90 gg. tra fine osservazioni e l'approvazione finale). (S.1.1.3)</p> <p>Punto1 I tempi di tutte le fasi del processo di Piano vanno definite per assicurare la conclusione del procedimento entro meno di 2 anni</p>	<u>TESTO DA FORMULARE</u> Unitamente alla riformulazione degli art. 4 e 13 per l'integrazione dei processi VAS e pianificazione (s.1.1.4) e alle proposte collegate (S.1.1.3, S.1.1.4, S.1.1.6, S.1.1.8, S.1.4.1).	<p>Forte Collegamento a S.1.1.3, S.1.1.4, S.1.1.6, S.1.1.8, S.1.4.1 (possibile proposizione di UN UNICO PUNTO almeno tra S.1.1.1, S.1.1.3, S.1.1.6)</p> <p>Possibile calibrazione delle tempistiche in relazione alla dimensione territoriale di</p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p>dall'avvio(S.1.1.4):</p> <ul style="list-style-type: none"> - definire i tempi VAS per la fase di scoping e ridurre quelli ora previsti per la valutazione; - ridurre i possibili 30 gg post adozione, prima della pubblicazione/deposito/trasmissione della documentazione; - prevedere 90 gg dalla fine di tutte le consultazioni per l'espressione del parere motivato finale e la revisione del Piano prima delle controdeduzioni; - definire il tempo per la pubblicazione post approvazione (S.1.1.6). 		<p>riferimento (ANCI)</p> <p>Necessità di armonizzare i tempi delle verifiche di assoggettabilità a VAS e quelle della VIC (Prov. BS)</p> <p>Porre attenzione alla riduzione dei tempi per il deposito e la trasmissione degli atti post adozione. Nelle sedute di adozione spesso accade vi siano emendamenti che comportano importanti modifiche agli elaborati di piano: tali modifiche richiedono tempi adeguati - CONFINDUSTRIA</p>
S.1.1.2 INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI VARIANTI COMUNALI A PROCEDURA SEMPLIFICATA	ART. 13, c.13 ART. 8, ART. 9, ART. 10 (collegati) ART. 4, c.2	<p>Le fattispecie di variante da assoggettare a procedura semplificata possono essere individuate negli articoli sui contenuti dei tre atti di PGT (artt. 8, 9, 10) oppure in un <u>NUOVO COMMA DELL'ART. 13.</u></p> <p>Punto 1 PROCEDURA: la variante è adottata e approvata</p>		

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p>con i tempi dimezzati di deposito atti, presentazione osservazioni, espressione del parere della Provincia/Regione (la proposta è da adattare ai tempi previsti dalla legge 12/05, tipo deposito e osservazioni 15gg.+15gg, etc.).</p> <p><u>POSSIBILI TIPOLOGIE DI VARIANTE A PROCEDURA SEMPLIFICATA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - recepimento delle previsioni di piani sovraordinati, recepimento perimetro PAI e reticolo idrico, adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute in programmi di intervento regionali o provinciali (<i>esempio da adattare alle definizioni del PTR- obiettivi prioritari</i>), Se la variante riguarda solo le determinazioni del PTR, gli atti sono inviati solo in Regione per la verifica, il comune trasmette poi alla Provincia gli atti approvati ai fini dell'aggiornamento/ monitoraggio; - previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato (come individuato nel PGT in adeguamento PTR / legge 31/14); - modificazioni e aggiornamento del quadro conoscitivo del Documento di Piano (come individuato in art. 8, comma 1b); <p>Punto 2 <u>PROCEDURA E TIPOLOGIE</u> mantenere le disposizioni dell'art. 13 solo per le varianti alla componente strategica del Documento di Piano, mentre per l'aggiornamento della componente conoscitiva del Documento di Piano, per varianti al Piano dei Servizi o al Piano delle Regole, dimezzamento di tutti i termini previsti dall'art. 13 e la trasmissione per un mero controllo di regolarità formale alla Provincia, da effettuarsi entro 40 giorni dalla ricezione degli atti della</p>	<p>Punto 2 <u>TESTO RIFORMULATO</u> art. 13, comma 13 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle varianti alla componente programmatica del Documento di Piano. Le varianti aventi unicamente ad oggetto l'aggiornamento della componente conoscitiva del Documento di Piano o che coinvolgano unicamente il Piano dei Servizi o il Piano delle Regole, sono approvate con una procedura semplificata che prevede il</p>	<p>Punto 2 la proposta comporta l'evidente individuazione nel Documento di Piano della componente programmatica distinta da</p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p>variante.</p> <p>Punto 3 <u>VARIANTI SEMPLIFICATE ED ESCLUSIONE VAS</u> Le varianti semplificate ai sensi degli artt.10 e 19 del DPR 8 giugno 2001, n. 327, secondo quanto disposto dall'art.6 c.12 del Dlgs.152/06, sono escluse dalla VAS. Tale disposizione potrebbe essere riportata nell'art.4 al comma riguardante i piani esclusi dalla VAS.</p>	<p>dimezzamento di tutti i termini previsti dal presente articolo e la trasmissione per un mero controllo di regolarità formale alla Provincia, da effettuarsi entro 40 giorni dalla ricezione degli atti della variante.</p> <p>Punto 3 <u>VARIANTI SEMPLIFICATE ED ESCLUSIONE VAS</u> Art.4 INSERIMENTO NUOVO COMMA 10 <i>10. Sono esclusi dalla VAS:</i> <i>a) le</i> <i>b) le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, finalizzate alla localizzazione di singole opere già autorizzate che hanno per legge l'effetto di variante, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA;</i></p>	<p>quellaconoscitiva</p> <p>(punto2) <i>Explicitare se varianti che coinvolgano sia il PdS che il PdR possano avere procedura semplificata (ANCI)</i></p>
<p>S.1.1.3 INTRODUZIONE DI LIMITI TEMPORALI TRA AVVIO PROCEDIMENTO FORMAZIONE DEI PIANI E LORO ADOZIONE E APPROVAZIONE, COME GARANZIA DELL' ATTUALITA' DELLE FASI RICOGNITIVE E ANALITICHE E GARANZIA DELL'EFFICACIA/EFFICIENZA DEL PROCESSO PIANIFICATORIO.</p>	<p>ART. 13, c.4</p>	<p>Punto 1 Stabilire una durata massima del procedimento di formazione al piano, decorrente dall'avvio del procedimento fino all'adozione e all'approvazione (es. non superiore a due anni). Attualmente i tempi massimi stabiliti sono 240/300 gg. tra adozione e approvazione;</p> <p>Punto 2 Ridurre a 15/30 gg., (anziché 90 gg.) i termini intercorrenti tra adozione e deposito degli atti nella segreteria comunale; per converso allungare i termini tra fine osservazioni e approvazione: 120 gg., anziché 90 gg. (S.1.1.1)</p> <p><i>Per rendere più efficienti e accelerate le conferenze di pianificazione VAS(momenti partecipativi e di confronto con le parti economiche esociali): Conferenze unificate in tutti i piccoli Comuni e attraverso modalità <i>online</i> per i Comunimaggiori</i></p>		<p><i>Possibile scorporo in due fasi del periodo limite tra avvio e conclusione: fino all'adozione e fase approvazione (ANCI)</i></p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p>Introdurre nei commi dell'articolo Art.13 le fasi della VAS - <i>scoping</i>, valutazione, parere motivato - includendo nelle consultazioni quelle della Provincia e della Regione (per i Comuni che devono obbligatoriamente recepire nel documento di Piano le determinazioni del PTR) circa la compatibilità con PTCP e PTR..</p> <p>Per l'integrazione del comma 3 dell'art. 13 si possono prendere in considerazione due proposte:</p> <p>A) senza la fase di valutazione e il parere motivato prima dell'adozione del Piano, con l'eliminazione dei 150gg ora previsti.</p> <p>B) con il doppio parere motivato ma riducendo i tempi ora previsti.</p> <p>In entrambi i casi si propone di rafforzare, in termini collaborativi, il rapporto tra gli enti in fase di costruzione del Piano per garantire da subito la coerenza con le strategie e gli strumenti sovraordinati (vedi S.3.1.3), mantenendo una fase di verifica post-adozione, magari solo per gli obiettivi prioritari.</p>	<p>Punto 1 Art.13 Proposta d'integrazione per il c.2 <i>Prima del conferimento dell'incarico di redazione degli atti del PGT, il comune pubblica avviso di avvio del procedimento di piano e di VAS.....</i></p> <p>Art.13 Proposta d'integrazione per il c.3 (ipotesi A). <i>3. Prima dell'adozione degli atti di PGT, al fine di meglio definire i contenuti del Piano e la portata ed il livello di dettaglio del Rapporto ambientale, il Comune consulta gli enti territoriali e i soggetti interessati dal Piano nonché i soggetti con competenza su ambiente, paesaggio, patrimonio culturale e salute umana. I contributi sono acquisiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione per trenta giorni di un documento programmatico di Piano e di un rapporto preliminare di VAS. In questa fase sono altresì acquisiti i pareri della Regione e della Provincia in merito alla compatibilità del Piano con il PTR e il PTCP.</i></p> <p>Art.13 Proposta d'integrazione per il c.3 (ipotesi B) <i>3. Prima dell'adozione degli atti di PGT, al fine di meglio definire i contenuti del Piano e la portata ed il livello di dettaglio del Rapporto ambientale, il Comune consulta gli enti territoriali e i soggetti interessati dal Piano nonché i soggetti con competenza su ambiente, paesaggio, patrimonio culturale e salute umana. Il documento programmatico di Piano e il rapporto preliminare di VAS sono messi a disposizione per trenta giorni al fine di raccogliere contributi entro i successivi trenta giorni.</i> <i>4. Entro 30 giorni dalla conferenza di valutazione per la</i></p>	

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
			<p><i>raccolta dei contributi, l'autorità competente per la VAS fornisce indicazioni per i contenuti del Piano. Entro centoottanta giorni è elaborata la proposta di Piano, comprensiva del Rapporto Ambientale, e messa a disposizione sul sito web dell'Ente comunale per sessanta giorni al fine di acquisire pareri ed osservazioni durante la conferenza di valutazione. Sono altresì acquisiti i pareri della Regione e della Provincia in merito alla compatibilità del Piano con il PTR e il PTCP.</i></p> <p><i>5. Entro novanta giorni dalla conferenza di valutazione, l'autorità competente per la VAS esprime il proprio parere motivato dando atto del parere della valutazione d'incidenza (se dovuto), sulla base del quale il Piano è revisionato dall'autorità procedente in collaborazione dell'autorità competente per la VAS ai fini della sua adozione da parte del Consiglio Comunale.</i></p> <p>Art.13 Proposta di modifica per i comma 4 e 5 <i>6. Entro 15 giorni dall'adozione, gli atti di PGT sono depositati...</i> <i>7. Il documento di piano, comprensivo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, il piano dei servizi e il piano delle regole sono messi a disposizione per 60 giorni presso gli uffici e sul sito web del Comune e trasmessi agli Enti territoriali e ai soggetti interessati nonché ai soggetti con competenza ambientale ai fini della loro consultazione.</i> <i>Entro la scadenza del termine dei sessanta giorni i soggetti consultati e il pubblico forniscono pareri e osservazioni durante la conferenza di valutazione.</i></p> <p>Art.13 Proposta di modifica per i commi 8, 9 e 10 <i>8. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei pareri e delle osservazioni l'autorità competente per la VAS esprime il proprio parere motivato dando atto del parere della valutazione d'incidenza (se</i></p>	

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p>Punto 2 <u>ART. 17, c.3</u> Proposta di modifica qualora sussista il parere motivato prima dell'adozione del PTCP;</p>	<p><i>dovuto), dopodiché il consiglio comunale, sulla base delle risultanze del parere motivato e in collaborazione con l'autorità competente per le VAS, apporta agli atti di PGT le modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni...</i></p> <p>9. La deliberazione del consiglio comunale di controdeduzione alle osservazioni e di recepimento del parere motivato di VAS non è soggetta a nuova pubblicazione.</p> <p>10. <i>Gli atti di PGT, definitivamente approvati, sono depositati presso la segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico dell' amministrazione comunale. Sono inoltre resi pubblici il parere motivato, una Dichiarazione di Sintesi e le misure per il monitoraggio ambientale.</i></p> <p>Art.15 Proposta di modifica del c.2 2. Il PTCP, sulla base delle analisi e valutazioni contenute nel suo Rapporto Ambientale, per la parte di carattere programmatico: ...</p> <p><u>TESTO RIFORMULATO</u> art. 17, c.1 In fase di predisposizione del PTCP, la provincia sulla base di un Documento programmatico di Piano e di un Rapporto preliminare di VAS, consulta gli enti territoriali, i soggetti con competenze sull'ambiente, il paesaggio, il patrimonio culturale e la salute umana nonché soggetti interessati al fine di meglio definire i contenuti del Piano e del Rapporto Ambientale.</p> <p>Punto 2 <u>TESTO RIFORMULATO</u> art. 17, c.3 La proposta di PTCP è inviata alla conferenza di cui all'articolo 16, che si esprime entro novanta giorni dalla richiesta, dopodiché è messa a disposizione per 60 giorni</p>	<p>art. 13, c. 10 Si propone di modificare come segue: "Gli atti di PGT, definitivamente approvati, il parere motivato, la Dichiarazione di Sintesi, la Sintesi non tecnica e il Rapporto Ambientale della VAS sono depositati presso la segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale." CONFINDUSTRIA</p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
			<p>e pubblicata sul sito web dell'ente per raccogliere i pareri dei soggetti con competenza ambientale, dei soggetti interessati e del pubblico entro la scadenza dei 60 giorni. Acquisito il parere obbligatorio della conferenza di cui all'articolo 16, che s'intende reso in senso favorevole se decorsi i 90 giorni, nonché il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente per la valutazione d'incidenza (se prevista), l'autorità competente per VAS esprime il parere motivato di VAS entro 90 giorni dal termine della scadenza della messa a disposizione della documentazione.</p> <p><u>TESTO INTEGRATO</u> come da virgolettato art. 17, c.4 Il PTCP adottato, “comprensivo del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica e della Dichiarazione di sintesi” è pubblicato.....</p> <p><u>TESTO RIFORMULATO</u> art. 17, c.8 L'autorità competente per la VAS, dopo aver collaborato con l'autorità precedente per l'esame dei pareri e delle osservazioni pervenuti, per la formulazione di proposte di controdeduzioni alle osservazioni, nonché di modifiche conseguenti a richieste regionali, esprime il parere motivato entro 90 giorni dalla scadenza di tutti i termini di cui al comma 7.</p> <p><u>TESTO INTEGRATO</u> come da virgolettato art. 17, c.9 decide in merito ed approva il PTCP, “comprensivo del Rapporto Ambientale, accompagnando il provvedimento di approvazione con una Dichiarazione di Sintesi dove si illustrano le ragioni della scelta di piano alla luce delle considerazioni ambientali emerse durante il procedimento”.</p>	

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p>Punto 2 <u>ART. 21, c.1</u> PROPOSTA A DI MODIFICA CON PARERE MOTIVATO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS SOLO PRIMA DELL' APPROVAZIONE DEL PTR;</p> <p>PROPOSTA B DI MODIFICA CON DOPPIO</p>	<p><u>TESTO INTEGRATO</u> come da virgolettato art. 17, c.10 Il piano, definitivamente approvato, è depositato presso la segreteria provinciale “e pubblicato sul sito web dell’ente unitamente al parere motivato espresso dall’autorità competente per la VAS, la dichiarazione di sintesi e le misure per il monitoraggio”</p> <p><u>TESTO INTEGRATO</u> come da virgolettato art. 17, c.11 ... Per tali modifiche non è richiesto il parere della conferenza di cui all'articolo 16, né la valutazione da parte della Regione, “né la valutazione ambientale strategica”.</p> <p>Punto2A <u>TESTO INTEGRATO</u> come da virgolettato art. 21, c.1 La Giunta regionale, almeno sessanta giorni prima dell'assunzione della determinazione di procedere all'elaborazione del PTR o sua variante, pubblica avviso “di avvio del procedimento di Piano e di VAS”..... “Contemporaneamente convoca una conferenza di valutazione per illustrare il Rapporto ambientale preliminare al fine di ricevere suggerimenti dai soggetti con competenza ambientale sulle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale”..... durata della costruzione del piano.La Giunta regionale predispone il piano, “il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica e lo sottopone al Consiglio regionale per la sua adozione”.</p> <p>Punto 2 B <u>TESTO INTEGRATO</u></p>	

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p>PARERE MOTIVATO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS</p> <p>Punto 3 <u>ART. 21. C.2</u> PROPOSTA A IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA DI UNICO PARERE MOTIVATO VAS PRIMA DELL'APPROVAZIONE;</p>	<p>come da virgolettato art. 21, c.1 La Giunta regionale, almeno sessanta giorni prima dell'assunzione della determinazione di procedere all'elaborazione del PTR o sua variante, pubblica avviso “di avvio del procedimento di Piano e di VAS”..... ...“Contemporaneamente convoca una conferenza di valutazione per illustrare il Rapporto ambientale preliminare al fine di ricevere suggerimenti dai soggetti con competenza ambientale sulle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale”. La Giunta regionale predispone il piano, “il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica dopodiché li mette a disposizione presso i propri uffici e sul sito web dell’Ente per acquisire entro 60 giorni i pareri dei soggetti con competenza ambientale e di quelli interessati. Entro 90 giorni l'autorità competente per la VAS esprime il parere motivato, comprensivo di quello obbligatorio e vincolante della valutazione d'incidenza. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS revisiona il Piano e lo sottopone al Consiglio regionale per la sua adozione”.</p> <p>Punto 3A <u>TESTO INTEGRATO</u> come da virgolettato art. 21, c.2 Il PTR o sua variante, “il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica”,...“Nei” sessanta giorni “successivi alla” pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, i soggetti interessati, singolarmente o riuniti in associazioni, i consorzi, gli organismi rappresentativi qualificati, i soggetti con competenza ambientale e i soggetti interessati nonché il pubblico possono presentare pareri, osservazioni, obiezioni e suggerimenti in merito al</p>	

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p>PROPOSTA B IN CASO DI DOPPIO PARERE MOTIVATO VAS</p>	<p>Piano e al Rapporto Ambientale. Nell'ambito della conferenza di valutazione e del forum pubblico, convocati al termine dei sessanta giorni di messa a disposizione, si dà conto dei pareri ed osservazioni ricevuti e delle modifiche che si intendono apportare”.</p> <p>Punto 3B <u>TESTO INTEGRATO</u> come da virgolettato art. 21, c.2 Il PTR o sua variante “adottato, comprensivo della dichiarazione di sintesi e delle misure per il monitoraggio ambientale”, è soggetto a pubblicazione-pubblicizzazione....</p> <p><u>TESTO RIFORMULATO</u> art. 21, c.3 L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS svolge le attività tecnico istruttorie, esamina i pareri e le osservazioni pervenuti. Sulla base del parere motivato espresso dall'autorità competente per la VAS entro 90 giorni dalla scadenza della messa a disposizione della documentazione e che dà conto del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente per la valutazione d'incidenza, l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, formulano proposte di controdeduzione e revisionano il piano da presentare al Consiglio regionale.</p> <p><u>TESTO INTEGRATO</u> come da virgolettato art. 21,c.4: Il Consiglio regionale, ...e approva il PTR o sua variante “comprensivo del Rapporto Ambientale e della Dichiarazione di sintesi”</p> <p><u>TESTO RIFORMULATO</u></p>	

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
			<p>art. 21, c.5 Il piano approvato acquista efficacia con la pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è depositato presso gli uffici regionali e pubblicato sul sito web dell'ente unitamente al parere motivato espresso dall'autorità competente per la VAS, la dichiarazione di sintesi e le misure per il monitoraggio.</p> <p><u>TESTO INTEGRATO</u> come da virgolettato art. 21,c.6 ...a) la Giunta regionale pubblica avviso di avvio del procedimento “di piano e di VAS” sul Bollettino Ufficiale della Regione; b) una volta adottato, “il piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono depositati” per un periodo di trenta giorni presso la segreteria della Giunta regionale per la presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni; c) “l'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS esamina le osservazioni e dopo il parere motivato” si pronuncia nel merito e trasmette al Consiglio regionale il provvedimento per la definitiva approvazione;.....</p>	
S.1.1.5 INTEGRAZIONE DELLE PROCEDURE DI MONITORAGGIO DEI PIANI IN UN UNICO PROCESSO IN GRADO DI UNIFICARE IL PREVISTO “RAPPORTO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PERIODICA” DELLA VAS E IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO.	ART. 4 ART. 5 c.1 ART. 8, c.1 B, c.2 g. BIS, c.4 ART. 13, c.10, c.11	Per facilitare l'attuazione di adempimenti finora sostanzialmente disattesi, prevedere un unico percorso di monitoraggio che riunisca il controllo degli indicatori/parametri previsti dalla VAS con quelli finalizzati alla valutazione dello stato di attuazione del piano (che in gran parte nella prassi coincidono, anche se spesso non sono oggetto di univoche individuazioni e utilizzano fonti diverse. Es. vedi attuale monitoraggio del consumo di suolo). Collegamento al monitoraggio previsto dalla 31/14 [improprio riferimento ai soli AdT] all' art. 8 lett. 2g	<u>TESTO DA FORMULARE:</u> in collegamento in coerenza al punto S.1.1.4 e all'adeguamento PTR per L.R. 31/14	[E' anche semplificazione delle procedure S.1.1, inserire richiamo] Collegamento a:S.1.1.4.,S.2.1.3. B, S 2.1.2 e Osservatorio Collegamento a L.R. 31/14 art. 2,

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p>bis] e monitoraggio PGT per ambiti omogenei (art.19, c.2, lett. b).</p> <p>Necessaria univoca determinazione, nei Criteri, di parametri valutativi anche in considerazione della proposta di rendere obbligatoria l'analisi dello stato di attuazione della pianificazione, e quindi della necessità di una base comune di raffronto anche per gli esiti del monitoraggio (S.2.1.3.B)</p> <p>Richiamare sempre nelle varie procedure alle quali è sottoposto il piano, anche il piano di monitoraggio, come parte integrante dello stesso (deposito, pubblicazione ecc..).</p> <p>Potenziare la funzione che il monitoraggio può assumere nelle azioni per il contenimento di suolo (in collegamento allo sviluppo del punto S.2.1.2 e ovviamente all'adeguamento del PTR alla 31/14). Sarebbe opportuno considerarlo <u>come pre-condizione</u> alla definizione di eventuali varianti o revisioni di piano per dare attuazione alla c.3 dell'art.2 della LR 31/14.</p> <p>Necessità di forte monitoraggio dell'attuazione degli <u>obiettivi del piano riferiti al sistema degli spazi aperti</u> compresa la valutazione dell'impatto paesaggistico delle trasformazioni. Ovvero spostare la centralità del monitoraggio dall'ambiente antropizzato ai progetti di valorizzazione delle risorse territoriali.</p> <p><u>Anche successivamente all'approvazione del PGT è obbligatorio il monitoraggio del Piano, attraverso i medesimi indicatori di VAS, anche per quanto riguarda il territorio non costruito e segnatamente quello agro forestale, con verifiche periodiche sugli esiti dell'attuazione del Piano.</u></p> <p><u>La valutazione del Piano ed il suo monitoraggio si</u></p>		<p>c.3</p> <p>Necessario sviluppo dei CTITERI.</p> <p>Opportuno inserire richiamo esplicito nell'art. 7 alla sezione "monitoraggio" come parte integrante PGT</p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p>potranno basare, ad es., sul calcolo del consumo di suolo, sull'evoluzione quali – quantitativa delle aree boscate, di quelle agricole e delle rispettive prestazioni ecosistemiche (compresa la prevenzione del dissesto), sull'assetto economico del comparto primario, sull'evoluzione del verde urbano e delle reti ecologiche, misurandone gli effetti anche in termini di prestazione di servizi (come da art. 9 della legge), etc. . Gli indicatori dovranno essere applicati ad una scala di indagine adeguata (ad es. per quanto riguarda l'impatto dell'edificazione sul regime idraulico dei suoli e sul dissesto, si indagherà a livello di bacino e non di singolo Comune). Per consentire un'adeguata partecipazione (altro aspetto previsto dalla legge, art. 2) tutti questi dati andranno poi resi accessibili attraverso il SIT per un efficiente utilizzo. La partecipazione, resa effettiva mediante l'individuazione di adeguati tempi e modi, è un elemento fondamentale e imprescindibile di una buona VAS, così come la necessaria formazione e preparazione tecnica degli estensori, che devono necessariamente affrontare il tema da un punto di vista multidisciplinare ed essere capaci di valorizzare i momenti di partecipazione a tutti i livelli.</p> <p>Una VAS ben redatta ed adeguatamente partecipata dovrebbe consentire la successiva semplificazione procedurale ed autorizzativa per gli interventi sul territorio: a piano approvato il cittadino potrebbe infatti beneficiare di valutazioni già espresse in sede preventiva e delle relative indicazioni di intervento, comprese le eventuali compensazioni da attuarsi mediante schemi e metodi preordinati. Il Comune a sua volta beneficerebbe di una minore conflittualità e quindi di iter più spediti, grazie a decisioni il più possibile già condivise ed analizzate nelle loro diverse alternative. [Agronomi]</p>		
<p>S.1.1.6 INTRODUZIONE DI UNA POSSIBILE SOGLIA TEMPORALE DI PUBBLICAZIONE SUL BURL, IN GRADO DI GARANTIRE TEMPI CERTI DI EFFICACIA</p>	<p>ART. 13, c.9, c.11</p>	<p>Punto 1 Stabilire il termine preciso entro il quale debba avvenire la pubblicazione del PGT approvato.</p>	<p>Art. 13, c.11: <u>TESTO DA FORMULARE</u></p> <p>Punto 1 Art. 13, c.11 Gli atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione</p>	<p>Collegamento con S.3.1.1. per eventuale verifica del recepimento delle prescrizioni regionali.</p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
PER IL PIANO COMUNALE GIÀ LEGITTIMAMENTE DELIBERATO		<p>punto 2: si propone anche: di estendere il veto alla pubblicazione del PGT in tutti i casi in cui sia accertato il mancato recepimento di prescrizioni relative a obiettivi prioritari del PTR</p>	<p>dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del comune entro 30 giorni dall'approvazione del piano. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione è subordinata: [...]</p> <p>Art. 13, c.11: <u>TESTO DA FORMULARE</u></p>	<p>Possibilità di prevedere, in analogia, un termine anche per la pubblicazione dei PTCP</p> <p>Punto2: <u>Collegamento a S.3.1 (necessario inserimento di nuovo punto in S.3.1.2)</u></p>
S.1.1.7 POSSIBILI SEMPLIFICAZIONI NELL'ITER DI ATTUAZIONE DEI PA (ES FRAZIONAMENTO PARZIALE PER STRALCI FUNZIONALI)	<p>art. 12, c.4 art. 14, c.1</p> <p>art. 12, c.3 (da coordinare con art. 8 c. 2e)</p> <p>art. 14, c.5 (VEDI NOTA)</p>	<p><u>ART. 12, COMMA 3 IN RACCORDO CON ART. 8, COMMA 2e)</u> al fine di non intercorrere in una procedura di variante al PGT, è necessario stabilire qual è il margine di intervento tra la definizione degli indici urbanistico-edilizi "in linea "di massima" (previsti per gli ambiti di trasformazione) e "definitivi" (fissati nel piano attuativo e necessari per l'attuazione degli AT);</p> <p>Consentire l'attuazione del piano attuativo per stralci funzionali, eventuale disciplina da mutuare dalla norma dai PII (art. 93, c. 4, L.R. 12/05) (rif. art. 12, c.4/art. 14, c.1);</p> <p><u>CRITICITA' DA RISOLVERE</u> La disciplina (procedura e tempistica) dell'approvazione dei PA. conformi ai PGT dettata dall'art. 14, come richiamato dall'art. 5 comma 6 L.R. 31/14, configge oggettivamente con quella stabilita dall'art. 146, comma 7, d.lgs. 42/04 (gg.40 dal ricevimento dell'istanza per l'istruttoria</p>		<p>In coerenza con i disposti del c.1, dell'art. 14, si propone di integrare il testo del c.5, del medesimo articolo, con "ovvero della giunta comunale".</p> <p>Ipotesi di dimensionamento AT come carico urbanistico massimo ammissibile, senza definizione dei parametri urbanistici (ANCI)</p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		comunale, gg. 45 +15 dalla ricezione degli atti per la soprintendenza, gg. 30 per il conseguimento di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica).		
S.1.1.8 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE VAS MEDIANTE LA POSSIBILE FORMULAZIONE DI UN UNICO PARERE MOTIVATO POST-ADOZIONE	ART. 13, c.4 ART. 4	Proposta contenuta nella elaborazione del punto S.1.1.4, relativa all'art. 13 (ipotesi A)		
S.1.1.9 SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PTR E DEI PTR A	ART. 19, c.2, LETT. c2) ART. 20, c.3 ART. 21 ART. 22, c.1	Punto 1 Disciplinare anche le varianti dei PTR A. Punto 2 Prevedere forme di aggiornamento più semplici in coerenza con art. 19 c.2c2. e con il DdP del PTR e dei PTR A (par. 3.6 aggiornamento e adeguamento del PTR). Introdurre l'“adeguamento” con relativa disciplina. Potrebbe servire per gestire modifiche “minori” come l'aggiornamento rispetto all'avanzamento dei progetti infrastrutturali (es da	Modifica Titolo art. 22 “Aggiornamento e adeguamento del Piano territoriale regionale e dei Piani Territoriali d'Area” Punto 1 Art. 22, c.1 – proposta Il PTR ed i PTR A sono aggiornati annualmente mediante il programma regionale di sviluppo, ovvero mediante il documento strategico annuale, approvati ai sensi degli articoli 6 e 9-bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione). L'aggiornamento può comportare l'introduzione di modifiche ed integrazioni, a seguito di studi e progetti, di sviluppo di procedure, del coordinamento con altri atti della programmazione regionale, nonché di quelle di altre regioni, dello Stato, dell'Unione Europea. Punto 2 Articolato nuovo comma 1 bis da definire	

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		preliminare a definitivo). Possibile pensare ad un adeguamento solo dei riferimenti progettuali negli Strumenti Operativi. Prevedere disciplina in un nuovo comma 1 bis. Punto 3 Prevedere disciplina specifica per il PPR (VEDI PUNTO S.1.4.10)	Punto 3 Articolato da definire	Punto3 Collegamento a S.1.4.10
S.1.2 ATTUALIZZAZIONI E AGGIORNAMENTI				
S.1.2.1 RISCRITTURA COMPLESSIVA DELLE NORME TRANSITORIE (ART. 25), DELLE DISPOSIZIONI SANZIONATORIE (ART. 25 BIS), DEGLI ARTT. 25 TER (SISMA 2012), QUATER (DISPOSIZIONI PER I COMUNI NUOVA ISTITUZIONE), NONCHÉ DELL'ART. 26 (ADEGUAMENTO DEI PIANI) PER LORO SEMPLIFICAZIONE E RITUALIZZAZIONE SULLA BASE DELLE SCADENZE ORMAI INTERVENUTE E DEI REGIMI E/O STRUMENTI NON PIÙ APPLICABILI	ART. 25, ART. 25BIS, ART. 25TER, ART. 25QUARTER, ART. 26	Del lungo articolo 25 vanno considerati i soli commi 4, 8 <i>septies</i> e 8 <i>octies</i> . Tutti gli altri commi sono da ritenere superati. Il comma 4 va riscritto: il primo disposto va riferito espressamente ai PTCP non adeguati alla L.R. 12 (Bergamo – Lodi); opportuno in ogni caso sopprimere l'inciso successivo (“ <i>ma hanno carattere prescrittivo solo per i casi di prevalenza di cui all'articolo 18 della presente legge</i> ”), che ha dato luogo a problemi applicativi. I commi 8 <i>septies</i> e 8 <i>octies</i> sono fuori posto, essendo disposizioni a regime, non a valenza transitoria. Se si intende confermare questi disposti derogatori, si può prevederne una collocazione più congrua, ovvero l'art. 40 (Permesso di costruire in deroga) per il comma 8 <i>septies</i> e l'art. 51 (Disciplina urbanistica) per il comma 8 <i>octies</i> . L' articolo 25 bis può essere soppresso, beninteso avendo verificato che tutti i PGT dei Comuni commissariati sono giunti, nel frattempo, ad approvazione definitiva. L' articolo 25 ter può essere soppresso, avendo esaurito i suoi effetti. L' articolo 25 quater può essere soppresso.	4 <i>bis</i> . Il comune di nuova istituzione provvede	

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p>Per i nuovi Comuni istituiti in questi ultimi due anni il previsto obbligo di PGT unitario verrà automaticamente assolto con l'adeguamento imposto dalla L.R. n. 31/2014 e dunque può giustificarsi il superamento delle attuali previsioni relative a sanzioni e commissariamento.</p> <p>Per i nuovi Comuni istituiti successivamente alla presente revisione si può pensare a una disciplina meno severa, da allocare più opportunamente nella L.R. n. 29/2006 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), come nuovo comma 4 <i>bis</i> dell'art. 11, piuttosto che, volta per volta, nella singola legge regionale istitutiva del nuovo Comune (<i>vedi a lato possibile formulazione</i>).</p> <p>L'articolo 26 (Adeguamento dei piani), per come è attualmente formulato, contiene una serie di disposti tutti superati o con effetti esauriti.</p>	all'approvazione del PGT relativo all'intero territorio entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva e può, non oltre il medesimo termine, approvare varianti ai PGT vigenti nei comuni venuti a fusione.”	
S.1.2.2 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 25, 25BIS, 26 DELLA L.R.12/05, RIVISITATA CON LE FINALITÀ DI CUI SOPRA, E LA NORMA TRANSITORIA PREVISTA DALLA ART. 5 DELLA L.R. 31/14	art. 25, art. 25bis art. 26	Nel completamente nuovo articolo 26 dovranno ovviamente trovare posto nuove disposizioni di adeguamento alla nuova disciplina che verrà dettata per i diversi piani, in stretta coerenza con le tempistiche di adeguamento già previste all'art. 5 della L.R. n. 31/2014 in materia di riduzione del consumo di suolo.		
S.1.2.3 ELIMINAZIONE TRASVERSALE DI TUTTI I RIFERIMENTI AFFERENTI LA PRIMA APPROVAZIONE DEI PGT/PTCP	ART. 13, c.5bis ART. 14, c.7 (PTCP) ART. 10bis, c.5, c.9 ART. 13, c.1 ART. 18, c.2 ART. 25, c.2, c.7, c.8sexies ART. 25BIS, ART. 26 (PGT)			Attenta ripulitura alla fine del percorso di manutenzione, alla luce dell'articolato proposto, tenendo conto che quasi tutti gli articoli identificati

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
				verranno integralmente riscritti.
S.1.2.4 AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE RELATIVE AL SIT; IN PARTICOLARE, INDIVIDUAZIONE DEL DATABASE TOPOGRAFICO COME INFORMAZIONE TOPOGRAFICA CONDIVISA DI RIFERIMENTO PER GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE, I RELATIVI STUDI CONOSCITIVI NONCHÉ LE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE	ART. 3 ART. 7, (NUOVO) c.3ter ART. 13, c.10, c.11, c.14BIS ART. 17, c.11, c.12	Punto 1 Aggiornamento della banca dati di riferimento al Data base topografico (che diventa obbligatorio). Creazione di possibili formati standard (formati di scambio) che consentiranno di acquisire informazioni digitali anche di banche dati settoriali. Definizione del ruolo di Comuni, Province e Città Metropolitane in materia di sistemi informativi. Competenza regionale per la creazione di modulistiche unificate per la presentazione di istanze (edilizie e urbanistiche)	Punto 1 Art. 3. (Strumenti per il coordinamento e l'integrazione delle informazioni) 1. La Regione, in coordinamento con gli enti locali, anche con l'eventuale stipula di appositi accordi o convenzioni, cura la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale integrato, di seguito denominato SIT, al fine di disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale, settoriale e di pianificazione del territorio e all'attività progettuale. Il SIT è fondato su basi di riferimento geografico condivise tra gli enti medesimi e aggiornato in modo continuo. La base geografica e topografica di riferimento del SIT è il Database topografico (DBT), rappresentazione digitale in formato vettoriale georiferita del territorio. Il DBT è condiviso tra gli enti ed è aggiornato in modo continuo. I contenuti del DBT, le sue modalità di produzione, aggiornamento, diffusione, nonché le responsabilità dei diversi enti per la produzione e gestione dei contenuti, sono stabiliti dalla Giunta regionale, in accordo con le norme nazionali. Dal DBT derivano le altre basi geografiche a scala minore, ivi compresi gli aggiornamenti della Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000. Il tracciato dei limiti amministrativi del SIT regionale costituisce il riferimento per tutti gli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione territoriale. Le amministrazioni comunali provvedono alla segnalazione al SIT regionale delle eventuali rettifiche, secondo modalità definite dalla Giunta Regionale. (questo articolo riassume i	Punto 1 - rappresentazione cartografica di base condivisa: molta attenzione dev'essere posta alla fase applicativa. Molti comuni, benché dotati di DBT, non hanno strutture e competenze per gestirlo né, tanto meno, per aggiornarlo, ma ancora peggio molti DBT risultano del tutto inadeguati e non conformi alle specifiche dettate da norme nazionali e regionali. L'applicazione di tali norme quindi è da subordinarsi a una attenta verifica dello stato dell'arte e delle competenze e capacità dei SIT comunali esistenti, con necessità di rivalersi sugli

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
			<p>contenuti, ormai superati della L.R. 29/79, che si può abrogare)</p> <p>2. Gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale, della Regione, degli enti regionali e degli enti locali [Agronomi], a diverso livello ed i relativi studi conoscitivi territoriali utilizzano, come informazione topografica di riferimento il Database topografico. Fatte salve esigenze di maggior dettaglio (rilievi topografici a scale minori) non è consentito utilizzare altre basi dati topografiche di riferimento. Gli elaborati di tali strumenti vengono conferiti in forma digitale al SIT per ulteriori utilizzazioni a fini informativi. La Giunta Regionale stabilisce, per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale o settoriale e per le banche dati territoriali, i formati di scambio delle informazioni digitali, al fine di consentire la confrontabilità dei dati provenienti da diverse amministrazioni e di facilitarne la lettura, la gestione unitaria e la diffusione.</p> <p>La Città metropolitana e le Province provvedono a coordinare e mosaicare i dati territoriali elaborati dai comuni afferenti ai territori di competenza, svolgono inoltre azioni di supporto tecnico organizzativo e di formazione verso i comuni per la costituzione dei sistemi informativi territoriali.</p> <p>3. La Giunta regionale definisce, con propri provvedimenti, le modalità di concertazione e partecipazione degli enti locali e di eventuali soggetti specializzati nello sviluppo del SIT, nonché le modalità di trasmissione dei dati.</p> <p>4. La Regione promuove la conoscenza del SIT e dei suoi contenuti; tutti i dati raccolti dal SIT sono pubblici e possono essere richiesti da chiunque. Tutti i dati sono inoltre liberamente consultabili tramite apposito sito web pubblico, creato e aggiornato a cura della Giunta regionale.</p>	<p>affidatari degli appalti di realizzazione nei casi di DBT del tutto incompleti e/o inadeguati. CONFINDUSTRIA</p> <p>5. trattare la</p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p>Inserire al comma 1 anche riferimento alla pianificazione di emergenza</p> <p>Proposta di integrazione per Art. 3 comma 1 Testo da definire Regione Lombardia predisporrà un idoneo strumento informativo per favorire l'attività di pianificazione dell'emergenza comunale e gestire l'emergenza in modo efficace e tempestivo, attraverso la condivisione dei dati contenuti nel piano con gli attori che collaborano negli interventi di prevenzione e soccorso. Tale applicativo denominato PeWeb, dovrà raccogliere obbligatoriamente i piani comunali di emergenza di Protezione civile, caricati a carico dei Comuni.</p> <p>Punto 2 Definizione del piano come "piano digitale" che costituisce, oltre alla base disciplinare e normativa, anche la base informativa per altri servizi</p>	<p>5. Il SIT fornisce servizi e informazioni a tutti i cittadini e vi possono confluire informazioni provenienti da enti pubblici e dalla comunità scientifica. La Giunta Regionale provvede, tramite confronto con gli enti locali e in accordo con gli standard nazionali, a definire la modulistica unificata per la presentazione alle pubbliche amministrazioni di istanze, dichiarazioni e segnalazioni connesse alla gestione del territorio e dell'edilizia; provvede inoltre a informatizzare la modulistica e le relative procedure amministrative al fine di renderle disponibili ai comuni e a tutti i soggetti coinvolti negli iter procedurali, secondo modalità interoperabili con altri sistemi. I Comuni forniscono alla Regione dati di interesse regionale ai fini del monitoraggio del territorio e dell'aggiornamento dei contenuti del SIT.</p> <p>Punto 2 Art. 7 (Nuovo comma al termine dell'articolo) Oppure ancor meglio Art. 7bis. Forma digitale del piano</p>	<p>"modulistica unificata" in un comma a sé, essendo strumento diverso dal SIT (GdL TUDS)</p> <p>Punto 2</p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
			<p>Il PGT, redatto digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e organizzato sotto forma di banca dati geografica che integra le componenti normative, conoscitive e geografiche, organizza i propri dati digitali in modo da permettere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'interrogazione on-line in forma coordinata delle componenti geografiche e normative b) la produzione automatica on-line delle certificazioni c) l'estrazione automatica dei dati secondo il formato di scambio; d) l'acquisizione continuativa dei dati di attuazione del piano e il suo monitoraggio 	<p>aggiungere riferimento all'art. che definisce i formati di scambio.</p> <p>Prevedere che le operazioni siano effettuabili tramite una piattaforma regionale unica (avendo precedentemente standardizzato nomenclature, definizioni, ecc per tutti i comuni)</p> <p>CONFINDUSTRIA</p> <p>Integrare i c. 1 e 2 facendo riferimento anche alla pianificazione paesaggistica poiché l'art.41 delle NTA PPR prevede integrazione del SIBA nel SIT (AESS)</p>
S.1.2.5 AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE RELATIVE		PUNTO 1 Soppressione del concetto di "Osservatorio" e sua sostituzione con attività ordinarie della Giunta.	Art. 5. Monitoraggio dello stato di attuazione della programmazione territoriale	Rafforzare il collegamento con

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
<p>ALL'OSSERVATORIO DELLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE</p>		<p>Integrazione dei testi della L.R. 12 con quelli della L.R. 31/14 La presente proposta integra i commi 7 e 8 dell'art 4 della L.R 31/2014, che andrebbero pertanto abrogati</p>	<p>La Giunta regionale, avvalendosi degli elementi conoscitivi forniti dal SIT di cui all'articolo 3, del supporto degli enti del sistema regionale e grazie al supporto di istituti universitari e centri di ricerca specializzati senza oneri a carico del bilancio regionale, provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al monitoraggio delle dinamiche territoriali e alla valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione degli strumenti di pianificazione; b) al monitoraggio periodico del livello di consumo dei suoli e dello stato di inutilizzo di spazi aperti e/o edificati in tutto il territorio lombardo; c) alla selezione e diffusione quali best practice delle dieci migliori iniziative di programmazione territoriale e urbanistica, proposte dai comuni, dalle province e dalla città metropolitana. La selezione costituisce, con validità per l'anno di riferimento, indicatore positivo nell'indice sintetico di virtuosità dei comuni lombardi secondo le modalità indicate dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2010, n.19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art.9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n.34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011); d) alla redazione di una relazione annuale sull'attività svolta relativamente all'applicazione delle norme in materia di governo del territorio, e relativamente ai monitoraggi di cui alle lettere b) e c); la relazione contiene altresì eventuali suggerimenti utili all'aggiornamento legislativo e regolamentare e segnala eventuali questioni inerenti all'attuazione degli strumenti di governo del territorio; la relazione è trasmessa al Consiglio regionale e alla Giunta regionale. 	<p><u>l'Osservatorio qualità del paesaggio, art.42 NTA del PPR.(AESS)</u></p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p>PUNTO 2 Integrare le attività dell'Osservatorio anche rispetto alla mitigazione dei rischi naturali e antropici</p>	<p>PUNTO 2 Art. 5 – c. 1 bis L'Osservatorio provvede a monitorare periodicamente il livello di consumo dei suoli e lo stato di inutilizzo di spazi aperti e/o edificati in tutto il territorio lombardo e le azioni di mitigazione dei rischi naturali e antropici attraverso l'utilizzo degli strumenti conoscitivi di cui all'articolo 3 e del supporto degli enti del sistema regionale. L'attività di monitoraggio viene condotta attraverso l'utilizzo di metodologie di misurazione e rilevamento previste da Regione Lombardia anche grazie al supporto di istituti universitari e centri di ricerca specializzati senza oneri a carico del bilancio regionale.</p>	
S.1.3SEMPLIFICAZIONI NEI CONTENUTI DEGLI ATTI E NELLA LORO VALIDITÀ TEMPORALE				
<p>S.1.3.1A TRASFORMAZIONE DELLA PARTE RICOGNITIVA, PROGRAMMATORIA DI RIFERIMENTO E CONOSCITIVA DEL DDP, IN UNA SEZIONE ANALITICA COMUNEAI TRE ATTI ED ELABORATI DEL PGTSVINCOLATA DALLA SCADENZA TEMPORALE DEL DDP.</p>	<p>ART: 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10</p>	<p>Punto 1: Attribuire alla parte ricognitiva, programmatrice di riferimento e conoscitiva del DdP validità indeterminata, (con possibile individuazione dei soli aspetti da verificare in sede di nuovo DdP o variante).</p> <p>Punto 2: Separare dal DdP questa parte analitica (considerato che è anche propedeutica all'impostazione del PdR e del PdS) e attribuirgli validità indeterminata (con sola segnalazione aspetti da verificare in sede di nuovo DdP o variante)</p>	<p>artt. 7,8 <u>TESTO DA FORMULARE</u></p> <p>art. 7 <u>TESTO DA FORMULARE</u></p>	<p>Collegamento a S.2.3.1(testi da coordinare <u>soprattutto in caso di recepimento proposta 2</u>)</p> <p>Condivisione proposta 2 se previsto aggiornamento in fase di monitoraggio (ANCI)</p> <p>Condivisione proposta 2. La Carta del Consumo di Suolo è però prevista nel Piano delle</p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
				Regole. Importante sottolineare necessaria multi-disciplinarietà della parte analitica di elaborazione [Agronomi]
S.1.3.1B SEMPLIFICAZIONE DEGLI ELABORATI MEDIANTE UNIVOCHI INDIVIDUAZIONI E NORMATIVE NON REPLICATE NELLE TRE SEZIONI DEL PIANO COMUNALE	ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10	<p>Punto 1 Per avviare all'attuale produzione di quantità eccessive di elaborati e norme, spesso ripetuti in più sezioni del PGT, introdurre un breve inciso (nel testo dell'art.7 o negli articoli 8, 9, 10) che dia atto della necessità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provvedere alla elaborazione di prodotti cartografici e normativi unici con sede pertinente (a seconda degli effetti giuridici prodotti) in una sola sezione del PGT; - non duplicare all'interno del PGT quanto già trattato nel Rapporto Ambientale, se non come richiamo agli esiti del medesimo; - contenere il numero degli elaborati raggruppando per quanto possibile gli strati informativi, connessi in termini tematici, senza tuttavia comprometterne la restituzione qualitativa; - semplificare la normativa di piano, senza comprometterne la chiara interpretazione; collegarla chiaramente alle relative individuazioni cartografiche con espliciti richiami nelle legende. - non riportare all'interno del PGT consistenti estratti delle pianificazioni sovraordinate (collegamento con proposta nuovo articolo 2bis del punto S.1.0). <p>Punto 2 Produzione di "carta unica per il territorio" come riferimento univoco che raggruppi l'individuazione</p>	<p>Punto1 artt. 7, 8,9,10 <u>TESTO DA FORMULARE</u></p> <p>artt. 7, 8,9,10 <u>TESTO FORMULATO</u>parzialmente: carta unica del territorio. La pianificazione territoriale e</p>	<p>Collegamento a S 1.0, nuovo art. 2 bis)</p> <p>Punto 2: La proposta di carta unica, <u>se</u></p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p>delle risorse e dei vincoli.</p> <p>In alternativa alla “carta unica per il territorio” prevedere che la “Tavola delle previsioni di Piano”, ora parte del DdP, resti svincolata dai tre atti di PGT, sia realizzata, come già dovrebbe essere, in versione digitale e interrogabile (base fondamentale per l'emissione dei certificati di destinazione urbanistica)</p>	<p>urbanistica recepisce e coordina le prescrizioni relative alla regolazione dell'uso del suolo e delle sue risorse ed i vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali che derivano dai piani sovraordinati, da singoli provvedimenti amministrativi ovvero da previsioni legislative. L'elaborato che recepisce e coordina integralmente tali prescrizioni e vincoli, costituisce <u>la carta unica del territorio</u> ed è l'unico riferimento per la pianificazione attuativa e per la verifica di conformità urbanistica ed edilizia (anche per interventi DPR 447/98).</p>	<p>svincolata dall'individuazione delle invariati territoriali (che avranno più propriamente sede nell'ambito della revisione della legge in collegamento con la revisione del PTR) comporterebbe l'introduzione nel PGT di un ulteriore nuovo elaborato con conseguente necessità di dettagliarne l'elaborazione in criteri esterni alla legge. Si potrebbe allora ipotizzare di recuperare parte dei contenuti all'interno della già prevista carta del consumo di suolo ex L.R. 31/14.</p> <p>la proposta di una Carta unica non è di fatto realizzabile dal punto di vista pratico (vedi proposta) CONFINDUSTRIA</p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
S.1.3.2 ALLUNGAMENTO DEI TERMINI DI VALIDITÀ DEL DDP	art. 8, c.4 art. 9, c.14 - art. 10, c.6 (collegati in termini di validità')	<p>Punto 1 sdoppiare il DdP: da una parte gli obiettivi (con validità a tempo determinato) dall'altra la parte strutturale del territorio (invarianti strutturali del territorio) che ha validità a tempo indeterminato; in alternativa non sdoppiare il DdP, ma le "invarianti strutturali del territorio", come ad esempio i vincoli sovraordinati, siano parte del PdR a valenza indeterminata</p> <p>Punto 2 Spostare la data di riferimento per determinare il quinquennio dalla vigenza e non dalla validità;</p> <p>Punto 3 DdP impostato sui 5 anni (orizzonte intermedio) ma le analisi e il fabbisogno impostato sui trend reali ed attuali, alla data di avvio, proiettati sui 10 anni successivi. Obiettivi ed azioni impostate su un medio periodo pari a 5 anni (con verifica e monitoraggio allo scadere dei 5) e sui 10 (azioni di lungo periodo). Se il monitoraggio dopo i 5 anni rilevasse la mancata attuazione, si dovrebbe procedere alla revisione del DdP; nel caso invece che, allo scadere dei 5 anni, le trasformazioni previste fossero partite, la revisione del DdP e la VAS non sarebbero necessarie. Considerato che 2 anni sono i tempi medi impiegati dai comuni per approvare il PGT, lo stesso andrebbe impostato su 7 anni (2 per l'elaborazione/approvazione). Da prevedere comunque un termine finito (5 o 10 anni) entro il quale cessano di avere efficacia le previsioni di piano non attuate.</p> <p>Punto 4 DdP con validità illimitata con obbligo di</p>		Permanenza in validità del vecchio DdP laddove sia stata già attivata la procedura di formazione del nuovo DdP (ANCI)

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		monitoraggio triennale (VAS+Piano), ciò consentirebbe di non dover provvedere alla redazione di un nuovo strumento, bensì alla conferma dello strumento vigente, con ovvi motivi di risparmio di tempo e risorse economiche per i Comuni. Il Rapporto di monitoraggio triennale dovrà evidenziare lo stato e le modalità di attuazione del DdP e dovrà essere obbligatoriamente predisposto anche nei casi in cui l'A.C. intenda avviare una revisione del DdP di propria iniziativa. Il rapporto di monitoraggio inoltre dovrebbe opportunamente includere il monitoraggio previsto dalla VAS, consentendo in tal modo di garantire l'attuazione di un adempimento finora sostanzialmente disatteso.		
S.1.3.3 ELIMINAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SPECIALI EX. ART. 10BIS PER I COMUNI SOTTO I 2.000 ABITANTI, CON POSSIBILE RECUPERO DELLA VALIDITÀ A TEMPO INDETERMINATO DEI RELATIVI PGT; CHIARIFICAZIONI IN MERITO ALLE EVENTUALI PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE	ART. 10BIS ART. 8, c.4 (ricadute)	<p>Punto 1 Articolo da mantenere Necessario coerenza art. 8, c. 2, lett. e), ed e-quater), e le disposizioni del 10 bis c. 4 e c. 7 b); chiarire frase al c.2 “anche al fine dell'adeguamento della programmazione attuativa” (possibilità di eliminare previsioni del DdP?); risolvere i dubbi interpretativi in termini di elementi imprescindibili da verificare allo scadere del termine dei cinque anni e in relazione alle procedure amministrative da seguire per la verifica e l'aggiornamento;</p> <p>Punto 2 Articolo da eliminare, mantenendo alcune opzioni entro altri articoli (es in art. 8). da considerare che, se eliminato, i DdP dei comuni in argomento perdono la validità a tempo indeterminato, con verifica quinquennale, per acquistare la stessa validità dei PGT degli altri</p>	<p>Punto 1 TESTO INTEGRATO art. 10 bis, comma 3 (vedi proposta S 1.1.4)</p> <p>Punto 1.TESTO INTEGRATO art. 10 bis, comma 5 sostituire “...per l'edilizia residenziale pubblica...” con “...per l'edilizia residenziale sociale...”</p>	<p>Punto 2 Non individuate le opzioni da mantenere</p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		comuni. modificare il c. 4 dell'art. 8 esplicitando che il Ddp resta a validità illimitata per i comuni sotto i 2000 ab.		
S.1.3.4 SEMPLIFICAZIONE E UNIFICAZIONE DEI CRITERI PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE, ELIMINANDO LA CASISTICA DEI CRITERI PER I COMUNI TRA I 2000 E I 15000 ABITANTI	ART. 7, c.3	<p>Il tema è affrontato nella rivisitazione dei CRITERI (già predisposto il quadro sinottico contenente le prime indicazioni) La proposta è quella di recuperare nei criteri per i comuni tra 2.001 e 15.000 ab. ciò che è ancora valido e riportarlo nel documento unico che si basa sulla dGR n. 1681/05 (modalità per la pianificazione comunale)</p> <p>1. Il riferimento a criteri particolari per i comuni con popolazione tra 2.001 e 15.000 abitanti appare superato. Con la revisione integrale dei CRITERI per la pianificazione il comma può essere stralciato;</p> <p>2. prevedere dei criteri semplificati solo per i comuni fino a 2000 abitanti;</p> <p>3. Stralciare ogni riferimento ai piccoli comuni o alle soglie di popolazione.</p>	<p><u>ELIMINARE TESTO</u> art. 7, comma 3</p> <p><u>2. 3. TESTO DA RIFORMULARE</u> art. 7, comma 3</p>	all'art. 7, comma 3, è associata l'osservazione che attiene ai contenuti dei PGT che possono essere diversificati per i Piani comprensoriali
S.1.4 ESPLICITAZIONI E CHIARIMENTI				
S.1.4.1 ESPLICITAZIONE DELL'INAPPLICABILITÀ DI ALCUNE PRASSI (DI FATTO NON PREVISTE NELLA LR.12/05) CHE SCARDINANO LA CERTEZZA DEI TEMPI ISTRUTTORI (ES. INTERRUZIONE DEI TERMINI PER RICHIESTA INTEGRAZIONI)	ART. 13, c.5	<p>Esplicitare che le eventuali richieste di integrazioni non interrompono il termine dei 120 gg e che possono essere richiesti e presentati unicamente atti ed elaborati adottati e depositati secondo le normali procedure.</p> <p>Per risolvere il problema delle trasmissioni incomplete degli atti, che non permettono la verifica di compatibilità, è possibile l'inserimento di un inciso agganci la decorrenza dei termini alla completezza degli atti depositati.</p>	art. 13, c.5, c.5bis, c.6 <u>TESTO DA FORMULARE</u>	

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
S.1.4.2 DETERMINAZIONE DELLE MODIFICHE APPORTATE AGLI STRUMENTI ADOTTATI, NELL'ITER DI PERFEZIONAMENTO VERSO L'APPROVAZIONE, CHE NON RICHIEDONO/NECESSITANO LA RIPUBBLICAZIONE DEGLI ATTI	ART. 13, c.7, c.9	<p>Punto 1 Circoscrivere chiaramente i casi in cui è necessario ripubblicare il Piano o sue parti (es cancellazione di AdT).</p> <p>Punto 2 Introdurre l'obbligo di pubblicare sul sito web anche gli allegati tecnici (vedi relazioni tecniche di supporto alle controdeduzioni).</p>	<p>Punto 1 Articolato da definire</p> <p>Punto 2 Articolato da definire</p>	
S.1.4.3 MAGGIOR DEFINIZIONE DEGLI AMBITI DI APPLICAZIONE DELLE VARIANTI SEMPLIFICATE CHE LA L.R. 12/05 GIÀ PREVEDE PER I PTCP	ART. 17, c.11	<p>Punto 1 Definire puntualmente l'ambito di applicazione della variante semplificata per evitare utilizzo distorto del comma 11.</p> <p>Punto 2 (argomenti correlati) Disciplinare la restituzione dei file per l'aggiornamento del SIT regionale</p>	<p>Punto 1 Articolato da definire</p> <p>Punto 2 Art. 17, c.11 – proposta Inserire ultimo paragrafo "Ai fini della realizzazione del SIT di cui all'articolo 3, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione è subordinata all'invio alla Regione degli atti di correzione e rettifica del PTCP in forma digitale".</p>	<p>Come per PGT inserire tutte le casistiche "errori materiali, a rettifiche e interpretazione autentiche"</p> <p>Valutare anche proposte. integraz. <<..... per l'approvazione di modifiche concernenti la correzione di errori materiali e l'aggiornamento cartografico, non è richiestoné la valutazione da parte della Regione, né la valutazione ambientale strategica>>.</p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
			<p><i>d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.</i></p> <p><i>b) le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, finalizzate alla localizzazione di singole opere già autorizzate che hanno per legge l'effetto di variante, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA;</i></p> <p><i>c) le correzioni di errori materiali, gli adeguamenti normativi e le modifiche minori ai piani urbanistici.</i></p>	
<p>S.1.4.5 POSSIBILI ANTICIPAZIONI SULLA VALENZA DEI PIANI ASSOCIATI (SE SI VALUTA POSITIVAMENTE LA LORO CONFERMA) CON RINVIO DELLE RELATIVE PROCEDURE ALLA DEFINIZIONE DEL QUADRO INTERMEDIO DI PIANIFICAZIONE</p>	<p>ART. 7, c.3bis (articolo di riferimento)</p>	<p>A.La formulazione dell'articolo non chiarisce la valenza dei piani associati né la procedura finalizzata alla loro approvazione (rimane il dubbio se si tratti di strumenti equiparabili a piani attuativi o urbanistici, se si tratti di disciplinare interi territori o situazioni circoscritte). SONO PROPOSTI ALCUNI ESEMPI CIRCA LA VALENZA DEI PIANI ASSOCIATI E LA FORMULAZIONE DI UN NUOVO / INTEGRATO TESTO DELL'ART. 7 BIS:</p> <p><u>IL PIANO ASSOCIATO PUO' DISCIPLINARE:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tutto il territorio dei comuni interessati; 2. parte del territorio dei comuni interessati; 3. affrontare singoli tematismi; 4.il territorio dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti (soglia di popolazione a titolo di esempio). <p>B. proposta di sostituire la parola "associati",più riferita alle funzioni, alla gestione, con la parola "comprensoriali"</p>	<p>A.FORMULAZIONE NUOVO COMMA art. 7 Il piano associato è sostitutivo, a tutti gli effetti, dei piani comunali ed ha i medesimi contenuti. Per formazione, adozione, approvazione e pubblicazione si applicano le norme relative ai piani comunali. La Regione promuove l'associazione dei comuni per la formazione dei relativi piani associati e a tal fine gli strumenti di pianificazione regionale possono fornire indirizzi e criteri per la delimitazione delle aggregazioni intercomunali finalizzate allo svolgimento delle attività di formazione del piano associato.</p> <p>A. 1 FORMULAZIONE TESTO INTEGRATO vedi proposta al punto S.2.3.1</p> <p>B. TESTO INTEGRATOart. 7 c. 3bis sostituire la parola "associati" con "comprensoriali"</p>	<p>La valenza del piano associato è collegata allaREVISIONE PTR</p> <p>A. collegamento a S.2.3.1</p>
<p>S.1.4.6 COERENZIAMENTO L.R. 2/15 – L.R. 12/05 PER CONTENUTI PDS</p>	<p>ART. 9</p>	<p>Ricondurre i contenuti specifici delle individuazioni previste dalla L.R. 2/15 (aree che accolgono servizi religiosi o che sono destinate alle attrezzature stesse) all'interno del PdS</p>	<p>Art. 9 <u>TESTO DA FORMULARE</u></p>	

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
S.1.4.7 COERENZIAMENTO L.R. 31/14 – L.R. 12/05 (LADDOVE LA PRIMA SI RIFERISCE ALLA TIPOLOGIA “ VARIANTE GENERALE ” NON DISCIPLINATA DALLA L.R. 12/05)	ART. 10, c.1 e)bis	Modificare il c.1 e)bis eliminando la dizione “variante generale”, non disciplinato in altra parte della L.R. 12/05. Lasciare solo il generico riferimento alle varianti	ART. 10, c.1 e)bis: <u>TESTO FORMULATO</u> Sostituzione, all’interno del comma, del termine “variante generale” con “ nuovo PGT ”	
S.1.4.8 ESPlicitAZIONE TERMINI PROCEDURALI DELLA VARIANTE AUTOMATICA AL PTCP A SEGUITO DI PII-ADP	ART. 17, c.12 (IN COLLEGAMENTO ART. 92, PARTE II)			
S.1.4.9 CHIARIMENTO DEI TERMINI “ ADEGUAMENTO ”, “ MODIFICA ”, “ INTEGRAZIONE ” IN RELAZIONE ALLE PREVISTE PROCEDURE DI VARIANTE E AGGIORNAMENTO DEL PTR	ART. 19, c.2 LETT. c2) ART. 20, c.3 ART. 21 ART. 22, c.1 (VEDI ANCHE DDP DEL PTR, CAP. 3.6)	Fare chiarezza nella pleora di definizioni presenti nei vari articoli e conseguentemente nelle relative procedure: - aggiornamento e adeguamento (art. art. 19, c.2 lett. c2) - modifiche, integrazioni e adeguamenti (art. 20, c.3) - modifiche e integrazioni (per Aggiornamento, art. 22) - variante (procedura art. 21).	<u>TESTO DA FORMULARE</u>	Collegamento con S.1.1.9 e con DdP del PTR, cap. 3.6 “ <u>Aggiornamento eAdeguamento del PTR</u> ” (coerenziano con lr 12/05 e le definizioni eventualmente modificate. Esplicitare in sede di prossimo aggiornamento annuale la differenza tra Aggiornamento e Adeguamento) Colleg. S.,1.4.10
S.1.4.10 ESPlicitAZIONE DELL’APPLICABILITÀ DELL’ AGGIORNAMENTO	ART. 22, c.1	L’art. 22 è riferito al PTR. Per la natura ad esso attribuita dalla L.R.12/05 (cfr art. 19) i contenuti di tale articolo sono stati riferiti anche al PPR.	Art. 22: <u>TESTO DA FORMULARE</u>	Ndr: VedereScheda

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
ANNUALE ANCHE AL PPR, DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI AGGIORNABILI		Per le implicazioni di natura diversa del piano paesaggistico (D.lgs 42/2004, art. 117 Costituzione, ecc.) è necessario definire in modo chiaro quali siano da considerare gli elementi del PPR che possono essere "aggiornati" annualmente con la procedura di cui all'art. 22 ovvero quando sia necessaria una variante al piano con tutti i procedimenti relativi (VAS, ecc.).		<i>Contributi: Controdeduzioni circa l'opportunità di accogliere solo parzialmente, in sede di manutenzione, la proposta.</i> <i>Colleg.S.1.4.9</i>
S.1.4.11 OBIETTIVI PRIORITARI DEL PTR: PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE A SEGUITO DELL'AGGIORNAMENTO 2010 (DIFESA DEL SUOLO); POSSIBILI COLLEGAMENTI CON L.R. 31/14 PER L'OBIETTIVO DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO; DEFINIZIONE DEL CAMPO DI PRESCRITTIVITÀ DEI POLI REGIONALI	ART.1, c.3 bis ART. 20, c.4, c.5	punto 1 Integrazione della legge per includere le infrastrutture prioritarie per la difesa del suolo già – discutibilmente (vd ricorsi) – inserite come Obiettivi Prioritari in Aggiornamento 2010 del PTR) punto 2: Relativamente all'inserimento del "contenimento del consumo di suolo " tra gli obiettivi prioritari (già operato dalla LR.31/14) è opportuno formulare norme per governare le immediate ricadute (no invio PGT in Regione). NB: vd nota. punto 3: Poli: la generica definizione di Ob. Prior. per i Poli, non permette di individuare gli <u>aspetti di prescrittività</u> da tenere in considerazione nel perfezionamento del piano comunale la valenza delle osservazioni contenute nel parere regionale. punto 4: Ambiti territoriali omogenei: il PTR potrebbe individuare per ogni ambito soglie limite di consumo di suolo, "consigliate" ai comuni ricadenti nell'ambito e utilizzabili in sede di VAS come soglia	punto 1, 2, 3 art. 20, c.4, c.5 <u>TESTO DA FORMULARE</u> punto 2: <u>TESTO DA FORMULARE</u>	<u>Collegamento a S.3.1 e S.2.1</u> <u>Collegamento con L.R.31/14 (per punto 2)</u> Necessità di raccordo tra art. 1, c.3 bis e art. 20 c.4, c.5. Cfr. cap. 3.2 del DdP del PTR e strumenti operativi. Collegamento con S.3.2.2.: possibilità di integrare il comma 4 dell'art. 20 con un'integrazione che anticipi gli elementi fondativi della REVISIONE DEL PTR nonché

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		di riferimento [Agronomi]		alcuni aspetti del previsto ADEGUAMENTO.
S.1.4.12 ESPLICITAZIONE DEL DOPPIO REGIME DI EFFICACIA (DIRETTA E INDIRETTA) DEI PTRA	ART. 20, c.6	Modificare la formulazione attuale che suggerisce l'idea della necessaria presenza nei PTRAs di elementi con efficacia diretta e cogente su PGT e PTCP.	art. 20, c.6 <u>TESTO FORMULATO:</u> Sostituire "Le disposizioni e i contenuti del piano territoriale d'area hanno efficacia diretta e cogente nei confronti dei comuni e delle province compresi nel relativo ambito" con "Le disposizioni e i contenuti del piano territoriale d'area possono avere efficacia diretta e cogente nei confronti dei comuni e delle province compresi nel relativo ambito"	Il comma 6 è oggetto di ulteriori modifiche collegate al punto <u>S.1.1.1</u>

S.2SOSTENIBILITÀ: VALORIZZAZIONE DEI NUOVI CONCETTI INTRODOTTI DALLA L.R. 31/2014, QUALI LA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE; NUOVA STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE REGIONALE, INNOVAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA PEREQUAZIONE/COMPENSAZIONE/INCENTIVAZIONE, MAGGIOR INTEGRAZIONE DELLE MOLTEPLICI COMPONENTI DELLA PIANIFICAZIONE;

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
S.2.1 INTERFACCIA CON LE MOLTEPLICI COMPONENTI DELL'USO RAZIONALE DEL SUOLO				
S.2.1.1 RAFFORZAMENTO GENERALE DEL TEMA DELL'USO RAZIONALE DEL SUOLO, ANCHE IN COLLEGAMENTO CON I DISPOSTI DELLA L.R. 31/14, MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO DELLE TRE COMPONENTI: RIGENERAZIONE, RIUSO,	ART. 1, c.1, c.2, c.3, c.3bis ART. 2, c.5 ART. 8, c.1, c.2 b, 2 b-bis, 2 e quinquies, 2 g-bis NUOVO ART. 8 BIS (COLLEGAMENTO CRITERI) ART. 9	Punto 1 Opportuna attualizzazione del concetto di «governo del territorio» per evidenziare maggiormente l'azione di governo sulla componente non prettamente urbanistica della pianificazione. Passare dal concetto di "esercizio delle competenze regionali nel rispetto...delle peculiarità naturalistiche, paesaggistiche, storiche, culturali..." a governo del territorio come gestione di un <u>bene comune di carattere unitario</u> " dove	Punto 1 Art. 1 <u>TESTO DA RIFORMULARE</u> <i>Per esprimere il concetto generale</i> <i>Modificare il comma 3 introducendo nuovo punto:</i> "promuovere, nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, il risparmio di risorse territoriali, ambientali e energetiche, favorendone un uso appropriato per il benessere economico, sociale e	Collegamento S.2.1.2, S.2.1.4, S.2.1.5, S.2.2.2, S.3.1.2, S.3.2.1, collegamento a PTR (DdP 1.5.7 e 1.5.9) Collegamento lr.

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
RISPARMIO DI SUOLO E DI RISORSE IN GENERALE. ATTUALIZZAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI “ GOVERNO DEL TERRITORIO ” ALLA LUCE DELLE RECENTI EVOLUZIONI LEGISLATIVE E CULTURALI.	ART. 10 ART. 19	<p>l'azione sulle componenti urbanistiche, infrastrutturali e di servizio non può essere disgiunta dalla tutela, conservazione, e valorizzazione del suolo all'interno di un comune progetto di sviluppo.</p> <p>Punto2 In riferimento alla rigenerazione, riuso e risparmio di suolo, che anche a seguito della l.r.31/14 sono trattati in molti articoli della l.r. 12/05, sarebbe opportuno aggregare concettualmente i tre temi all'interno di una generale formulazione del concetto di “Uso Razionale del suolo” (oggi non presente in legge, ma già presente nel PTR dal 2011). Ciò permetterebbe una loro organica definizione come necessarie e non separabili componenti delle azioni di gestione razionale del territorio</p>	<p>ambientale dei cittadini”</p> <p>Altri articoli <u>TESTO DA RIFORMULARE</u> <i>Per trasferire il concetto anche nei vari livelli di pianificazione, in particolare PGT</i></p> <p>Punto2 <u>TESTO DA RIFORMULARE</u> <i>anche in coerenza con lo sviluppo del tema della rigenerazione (e/in attuazione della l.r.31/14) e di tutti i punti citati nelle note</i></p>	31/14 <i>(?) art. 8 Introdurre in legge il concetto di invarianza idraulica e idrologica (PdL di cui DGR 4052/12) (ARPA)</i>
S.2.1.2 POTENZIAMENTO DELLA LOGICA DI PRECONDIZIONE CHE LE OPERAZIONI DI RIGENERAZIONE E RIUSO ASSUMONO NEL CONTESTO DELLE GENERALI AZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO	ART. 1, c.3BIS ART. 2, c.3, c.5 ART. 4, c.3 ART. 8, c.1, c.2B, 2B-BIS, 2E- QUINQUIES, 2GBIS ART. 19, c. 2 Lett. B) bis 2,c.2 c3BIS, NUOVO ART. 8BIS ART. 15 c.2 Lett. C) ART. 19, c.2 Lett. B) BIS 2	Esplicitare nei principi generali, ma anche trasversalmente nella legge (negli articoli correlati al tema), il principio, ora sancito anche dalla l.r. 31/14, secondo il quale le operazioni sul consolidato e sulle aree brown/green field da riqualificare costituiscono interventi ai quali accordare assoluta precedenza rispetto alle operazioni che interessano aree di diverso tipo.	art. 1, c.3 bis) <u>TESTO RIFORMULATO:</u> Proposta nuovo comma 3 bis (proposta 2): “La Regione, promuove a livello regionale, e conseguentemente negli strumenti di governo del territorio a tutti i livelli, l’attuazione degli obiettivi di riduzione di consumo di suolo e rigenerazione urbana e territoriale per realizzare - in collaborazione con la città metropolitana, le province e comuni - un modello di sviluppo territoriale sostenibile in termini economici, sociali e paesistico-ambientali e in grado di riattualizzare i sistemi relazionali territoriali in	Forte collegamento con adempimenti l.r. 31/14 (<u>aspetti di attenzione:</u> il ruolo delle aree urbanizzabili nella definizione del bilancio ecologico, insostenibilità economica di alcune fattispecie di operazioni di

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
			<p>un'ottica di efficienza, qualità e innovazione. Il medesimo modello prevede il diffuso ricorso ad operazioni di recupero e riqualificazione di edifici e/o aree degradate, sottoutilizzate, dismesse. <u>Tali operazioni, anche nel caso in cui non riescano ad attivare le potenzialità multidisciplinari proprie della rigenerazione, - oltre a determinare un'efficace miglioramento delle prestazioni ambientali, ecologiche, energetiche e funzionali dei sistemi urbani e territoriali - costituiscono interventi di imprescindibile priorità nella logica della riduzione del consumo di suolo.</u></p> <p>art. 2, c. 3) <u>TESTO RIFORMULATO:</u> Proposta nuovo Comma 3 (2) I piani si uniformano al criterio della sostenibilità, intesa come la garanzia di uguale possibilità di crescita del benessere dei cittadini e di salvaguardia dei diritti delle future generazioni. I piani perseguono l'efficienza insediativa, la qualità dell'abitare, del costruito, dei tessuti urbani e degli spazi aperti, garantendo elevati livelli di tutela dei suoli, assunti quale bene comune territoriale, minimizzandone il consumo e favorendo prioritariamente la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente e delle aree degradate</p> <p>Proposta <u>INTEGRAZIONE</u> <u>TESTO</u> <u>SOPRA</u> RIFORMULATO art. 2, comma 3): aggiungere, dopo ".....garantendo elevati livelli di tutela dei suoli", "in termini quantitativi e qualitativi, assunti".</p>	<p>bonifica e riqualificazione che potrebbero determinare l'inapplicabilità della ratio espressa al c.3 dell'art. 2 della l.r. 31/14), collegamento determinazione ambiti omogenei.</p> <p>Collegamento S.2.1.4, S.2.1.1, S.2.1.5, S.2.2.1,</p> <p>Collegamento PTR, Indirizzi per la Pianificazione comunale</p> <p>Collegamento con nuova formulazione art. 59 c2 (edificazione in area agricola) [Agronomi]</p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p>Considerato il ruolo di “precondizione” che le politiche di rigenerazione, in particolare, assumono nel contesto delle azioni di contenimento del consumo di suolo e quindi il forte nesso logico tra i due concetti, sarebbe opportuno nella legge cercare di associare sempre, quando possibile, i due termini per rinforzare l'idea che la riuscita delle azioni di riduzione del consumo di suolo è imprescindibilmente connessa all'efficacia e agli esiti operativi delle politiche di rigenerazione.</p> <p>Sul lato pratico. dare attuazione operativa, attraverso esplicitazioni in legge e nei criteri: -alla parte dispositiva del comma 3, art. 2 della l.r. 31/14, con qualche più esplicito riferimento nel contesto degli adempimenti del PGT.</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle procedure di monitoraggio e ai meccanismi gestionali prefigurati dalla l.r. 31/14 per dare una scala di priorità agli interventi - art. 3, c. 1, lett. p, punto 2 (coordinamento con definizione ambiti omogenei..) <p>Integrazione delle valutazioni in ambito VAS relative al (solo) consumo di suolo (collegamento. art. 4, c.3), creare un forte aggancio operativo</p> <p>Possibilità di un legame operativo (nel contesto delle azioni prioritarie del PGT e in collegamento con il tema di cui al presente punto), con le ricadute pianificatorie discendenti dalla dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza, di cui al</p>	<p>Esempio: art. 2, c.5) Inserire la rigenerazione urbana e territoriale, unitamente alla riduzione del consumo di suolo, tra gli aspetti che caratterizzano il governo del territorio. <i>Coordinarsi con le integrazioni relative ai punti che riguardano la rigenerazione.</i></p> <p><u>TESTO DA FORMULARE:</u> <i>Inserire un affondo operativo soprattutto in riferimento alla determinazione degli obiettivi di sviluppo e alla gestione/attuazione del piano comunale.</i></p> <p>art. 4 c.3) <u>TESTO RIFORMULATO</u> Si propone di riformulare la prima parte del periodo come segue: “Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano, specie con riguardo al consumo di suolo, all'opportunità di interventi di rigenerazione urbana e territoriale, e le possibili sinergie.....(completare coordinandosi con struttura VAS). <i>Sviluppare in maniera coordinata col punto S.2.1.5</i></p>	

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		D.lgs 152/06 art. 242 V comma, delle operazioni di bonifica		
S.2.1.3A RIPENSAMENTO DELLE TECNICHE CON CUI VENGONO “ DIMENSIONATI ” I PIANI: ESPlicitAZIONE DELLE RICADUTE DELLA COMPONENTE DIMENSIONALE SUL MODELLO DI SVILUPPO ANCHE IN COERENZA CON LE DISPOSIZIONI DELLA LR.31/14	ART. 8, c.2b BIS, c.2 e) (riferimento) ART. 15, c.2 PTCP ART. 19, c.2, B-BIS PTR	RIMANDO ALPTR in relazione all' art. 19, c.2, b-bis , punto 3): “i criteri, indirizzi e linee tecniche per la determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT relativamente ai diversi sistemi funzionali e agli ambiti territoriali omogenei”. COLLEGATO PTCP , art. 15, c.2 h-ter). <u>ALCUNE PROPOSTE CIRCA I METODI DI DIMENSIONAMENTO dei PGT:</u> 1.metodologia di calcolo del dimensionamento che tenga conto di tutte le potenzialità espresse dal PGT (lotti liberi, PA in itinere, piani di recupero, etc.) da sviluppare nei CRITERI ; 2. reintrodurre in legge i limiti quantitativi; 3. stima della capacità insediativa residenziale secondo un criterio con indici differenziati per comuni con popolazione prevista dal piano non superiore ai 2.000 abitanti.		COLLEGAMENTO PTR. CRITERI: in relazione alla struttura della dGR 1681/05 inserire il riferimento del comma 2, lett. b-bis, art. 19 nei criteri attuativi
S.2.1.3B .EVIDENZIAMENTO DELLA NECESSARIA CORRELAZIONE TRA PROPOSTE DI SVILUPPO E STATO DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE E TRA INCROCIO DOMANDA/OFFERTA NEL MERCATO IMMOBILIARE	ART. 8, c.1B, c.2 ART. 9 ART. 19, 2B-BIS/3	Punto 1: Integrare il quadro conoscitivo del PGT con l'analisi dello stato di attuazione della pianificazione vigente Punto 2: Considerato che in generale l'offerta insediativa prodotta non risponde più al tipo di domanda che caratterizza il mercato, è opportuno introdurre in	punto 1: art. 8, c. 1b) <u>TESTO FORMULATO:</u> Inserire nell'elenco delle individuazioni che compongono il quadro conoscitivo del territorio comunale “ la valutazione dello stato di attuazione della pianificazione ” Punto 2: art. 8, c.1b, c.2b <u>TESTO DA FORMULARE</u>	Punto 2: collegamento a S.2.1.3A (dimensionamento

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p>legge la logica del necessario incrocio tra domanda/offerta agendo sugli articoli della 12/05 che forniscono un possibile aggancio.</p> <p>Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> -richiedere una verifica della coerenza tra le proposte di sviluppo del PGT e le proiezioni demografiche non solo in termini di sviluppo quantitativo (colleg. S.2.1.3.A) ma anche in termini di tipologie che possano rispondere alle esigenze determinate dalla composizione della popolazione, dalle peculiarità dei contesti e delle funzioni attrattive insediate o insediabili che generano importanti flussi demografici (colleg. S .2.5.2). -Possibile inoltre richiedere nelle analisi preliminari di piano anche la ricognizione delle quote di volumi invenduti (colleg. S .2.5.2) <p>Analoga operazione dovrebbe essere effettuata per quanto riguarda i volumi del settore produttivo (aree e volumi dismessi da almeno 3 anni; volumi nuovi invenduti dopo 3 anni dall'inizio dei lavori) e, per quanto attiene le aree agricole, i volumi dismessi (da almeno 3 anni) o degradati riguardanti i centri aziendali. [Agronomi]</p>		<p>PGT) collegamento S.2.5.2 (Housing sociale, invenduto)</p> <p>Se la parte analitica viene scorporata dal DdP (colleg. S.1.3.1 A) parte dei contenuti ricognitivi suggeriti avranno sede esternamente al DdP (art.8) ovvero nell'art. di nuova formulazione. Le coerenze richieste saranno invece da descrivere nell'art. 8.</p> <p>Possibilità di inserire un richiamo agli elementi di cui ai punti 1 e 2 anche a livello di PTR negli "orientamenti per la Pianificazione Locale" (con prossimo Aggiornamento e/o Revisione)</p>
S.2.1.4 DISCIPLINA OPERATIVA DEGLI AMBITI DI RIGENERAZIONE URBANA NELL'AMBITO DI UN NUOVO	ART. 1, c.3 bis ART. 2, c.5 c-bis, ART. 8, c. 2e quinquies, c.1b,	1. formulazione di un nuovo articolo che riprende la definizione di rigenerazione urbana introdotta dall'art. 2, della LR 31/14, ampli tale definizione alla <u>rigenerazione territoriale</u> (in	1.FORMULAZIONE NUOVO ART. 8BIS Nel caso di nuovo art. 8bis, <u>INTEGRARE</u> l'art. 8, comma <u>2e</u> quinquies coma da virgolettato: ".....individua, anche	In raccordo con art. 2, lett. e) della LR n. 31/14

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
<p>ARTICOLO DI LEGGE DEDICATO, IN COLLEGAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LR. 31/14</p>	<p>NUOVO ART. 8-bis ART. 9, c.10 ART. 10, c.1bis, c.1 e bis ART. 11 ART. 19, c.2 B-BIS</p>	<p>coerenza con il comma 8e-quinquies), contenga individuazione di interventi e disposizioni procedurali (si valutino gli esempi di altre leggi urbanistiche regionali);</p> <p>1A in alternativa sviluppo solo nei criteri dei contenuti del nuovo articolo proposto e formulare in legge la definizione di aree di rigenerazione urbana e territoriale.</p> <p>In relazione all'applicazione della perequazione e compensazione (rif. art.11) è proposta la conversione dei diritti volumetrici, già acquisiti, in progetti di rigenerazione. La proposta è da valutare in raccordo con il documento "Indirizzi e Orientamenti per la Pianificazione Locale in riferimento agli Istituti della Perequazione e Compensazione Urbanistica"</p> <p><u>IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA OPERATIVA art. 8 bis</u> Individuazione delle fattispecie di intervento non ricadenti nell'obbligo di rispettare la distanza di mt. 10,00 fra fabbricati (art. 2 bis DPR. 380/01 come introdotto dalla L. 98/13). Soprattutto se si vuole rendere effettivamente praticabili e competitivi gli interventi di recupero, riqualificazione e rigenerazione dei tessuti urbani (a riguardo sono auspicabili approfondimenti di natura socio-economico-ordinamentale e fiscale per liberare e orientare le necessarie risorse pubbliche e private, attraverso incentivi non necessariamente concentrati su bonus volumetrici, bensì derivanti ad esempio dalla deroga al patto di stabilità;</p>	<p>con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, "di cui all'art. 8bis", prevedendo....."</p> <p><u>TESTO INTEGRATO art. 2 comma 5 c-bis)</u> aggiungere "e la rigenerazione urbana e territoriale"</p>	<p>Collegato con S.2.1.5</p> <p>CRITERI: in relazione alla struttura della dGR 1681/05 inserire il riferimento del comma 2e quinquies, art. 8 nei criteri attuativi.</p> <p>Inserire il riferimento agli indirizzi di tutela Parte IV del PPR. (AESS).</p> <p>Nella formulazione della disciplina operativa degli ambiti di generazione [o in un affondo specifico con sede nei criteri, ndr] valutare tra le attività ammissibili anche le iniziative industriali (DG APRI).</p> <p>Non limitare la rigenerazione urbana ai soli ambiti ricompresi nel TUC (AESS)</p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
			<p><u>TESTO INTEGRATO</u> art. 5, comma 1 bis aggiungere virgolettato: ...L'Osservatorio redigeivi compreso un resoconto sullo stato del consumo di suolo, “sulla sua rigenerazione” e sui processi di più rilevante trasformazione territoriale dovuti al processo urbanizzativo...</p> <p><u>TESTO INTEGRATO</u> art. 10 c.1bis aggiungere virgolettato: ...la riduzione del contributo di costruzione di cui all'articolo 43, “in misura non inferiore al 50%”</p> <p><u>TESTO RIFORMULATO (1)</u> art. 1, comma 3bis La Regione, promuove a livello regionale, e conseguentemente negli strumenti di governo del territorio a tutti i livelli, l'attuazione degli obiettivi di riduzione di consumo di suolo e rigenerazione urbana e territoriale per realizzare - in collaborazione con la città metropolitana, le province e comuni - un modello di sviluppo territoriale sostenibile in termini economici, sociali e paesistico-ambientali e in grado di riattualizzare i sistemi relazionali territoriali in un'ottica di efficienza, qualità e innovazione</p> <p><u>TESTO RIFORMULATO (2)</u> art. 1, comma 3bis La Regione, in collaborazione con le Province e egli altri Enti Locali promuove interventi di rigenerazione urbana attraverso il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nonché delle aree degradate e dismesse, che possono compromettere la sostenibilità e la compatibilità urbanistica, la tutela dell'ambiente, la sicurezza e il decoro urbano e gli aspetti socio-economici.</p>	

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
<p>S.2.1.5 COLLEGAMENTO DEL TEMA DELLA RIGENERAZIONE A QUELLO DELLA GESTIONE DELLE AREE DA BONIFICARE E DELLE AREE DEGRADATE CON OPPORTUNI AGGANCI ALLE DISPOSIZIONI SETTORIALI (IN PARTICOLARE AMBIENTE E PAESAGGIO).</p>	<p>ART. 1, c.3BIS ART. 2, c.3, c.5 c-BIS ART. 5, c.1 BIS ART. 8, c.1 B, c.2 NUOVO ART. 8 BIS ART. 9, c.10 ART. 10, c.1, c.2, c.4 ART. 11, c.5 ART. 14, c.1</p>	<p>INCENTIVI: proposte da inserire/inserite nel nuovo art. 8 bis. Non modificare direttamente gli articoli citati (per art. 11- vedi nota): art. 11, c.5- elevare la percentuale di volumetria per aree da bonificare e per aree degradate; art. 10, c.1bis prevedere forme di incentivazione anche per gli interventi di bonifica delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque; art. 9, c. 10, assimilare gli interventi di bonifica ad attività di interesse pubblico generale solo se inclusi in progetti di scala urbana (scomputo degli oneri);</p> <p>Inserire tra gli ambiti in cui avviare processi di rigenerazione i siti contaminati, i siti potenzialmente contaminati e i siti bonificati;</p> <p>Interventi di rinaturalizzazione con tecniche innovative (ad es. fitobonifiche) per le aree da bonificare non adatte a ospitare nuove funzioni. I diritti edificatori di queste aree potranno essere oggetto di meccanismi di perequazione territoriale sovracomunale;</p> <p>assimilazione delle opere di bonifica e messa in sicurezza ad opere di urbanizzazione secondaria, funzionali alla realizzazione di interventi di valorizzazione immobiliare con scomputo dall'importo dovuto di quota parte (50%) dei costi sostenuti e certificati per la messa in sicurezza e la bonifica ambientale dei siti;</p> <p>estensione del concetto di rigenerazione all'intero territorio = rigenerazione territoriale, la cui finalità/definizione è riportata in nuovo art. 8 bis.</p>	<p>TESTO INTEGRATO art. 2, c.5 Aggiungere lett. d) la rigenerazione dei suoli e delle risorse ambientali</p>	<p>Collegato con S 2.1.4</p> <p>art. 11, c.5 - incentivi: valutazione circa l'opportunità o meno di elevare la percentuale di incremento volumetrico ammissibile</p> <p>Preferibile semplificazione iter procedurale e incentivi tributari/fiscali piuttosto che incentivazione volumetrica (ANCI)</p>
<p>S.2.2 ASPETTI ATTUATIVI E DI GESTIONE</p>				

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
ORA INDEROGABILI CHE PRECLUDONO FORME DI RECUPERO DEI CENTRI STORICI (VEDI PARAMETRI DM 1444/68)	TRANSITORIE E FINALI	Estensione a tutti gli ambiti del tessuto consolidato di norme meno restrittive per la trasformazione e il rinnovo del già costruito, disapplicando il D.Lgs.1444/68	<p>“altezze massime e minime e gli ambiti del tessuto urbano consolidato entro cui la distanza di cui all’art.9, Il comma del DM 2 aprile 1968, n° 1444 può essere ridotta sino a due terzi”.</p> <p>ART. 10, C.3: <u>TESTO DA RIFORMULARE</u></p>	<p>anche per valutare se differenziare la norma in modo da <u>favorire maggiormente gli interventi promossi all’interno di processi di rigenerazione urbana.</u></p> <p>Il comma citato si riferisce tuttavia anche ad interventi di nuova edificazione. Valutare anche la necessità di riflettere su altri parametri es. la densità edilizia.</p> <p>Il comma 3 si riferisce ai NAF, nel Quadro Sinottico compare anche un riferimento al TUC: valutare il campo applicativo della proposta. Approfondire il collegamento con gli aspetti regolativi igienico sanitari.</p>
S.2.2.3 DEFINIZIONE MAGGIORMENTE OPERATIVA DEGLI ISTITUTI DELLA PEREQUAZIONE/COMPENSAZ	ART. 1, c.2 ART. 4, c.3 ART.8, c.2 E-QUINQUIES, 2 G,	Indirizzare, in generale, i PGT ad una corretta applicazione degli istituti della perequazione e compensazione così come l’approfondire alcuni specifici aspetti disciplinari (applicare la	Compensazione, perequazione e incentivazione urbanistica Art. 11 comma 1	Collegamento ai CRITERI e ai punti S.2.5.2

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
<p>IONE/INCENTIVAZIONE(POSSIBILE AGGANCIO ANCHE CON L'INDIVIDUAZIONE DI FORME DI DELOCALIZZAZIONE VOLUMETRICA IN DECOLLO DAGLI EDIFICI RICADENTI NELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA)</p>	<p>ART. 10, c.1BIS, (NUOVO ART. 43 BIS, II PARTE LR 12/05) ART. 11 (E 97 BIS, c.4 - II PARTE LR 12/05) ART. 15, c.2 H, c.7BIS ART. 18, c.3C ART. 19, c.2,c1 ART. 20,c.6</p>	<p>compensazione per delocalizzare volumetrie in fasce di rispetto di corsi d'acqua; indirizzare i diritti volumetrici generati verso interventi di rigenerazione urbana), tutte condizioni fondamentali peraltro per ottenere chiarezza applicativa, efficacia e qualità innovativa dei PGT, è tuttavia materia più attinente l'aggiornamento / revisione dei criteri applicativi della legge. Anche rispetto ad un confronto con i contenuti della disciplina legislativa di altre Regioni in merito, pare arduo implementare ulteriormente la norma.</p> <p>Le disposizioni attuali contenute nel comma 5 (relative alle varie fattispecie di incentivazione volumetrica) dovrebbero essere rivisitate alla luce di esigenze di chiarezza applicativa e della valutazione circa l'opportunità o meno di elevare la percentuale di incremento volumetrico ammissibile</p> <p><u>(da considerare comunque la necessità di modifica dell'art. 11, comma 5, in coerenza con l'art. 97 bis, comma 4, che assegna un bonus pari al 20%, della volumetria o della superficie, in caso di recupero delle aree non residenziali dismesse)</u></p>	<p>INVARIATO</p> <p>Comma 1 bis (nuovo)–proposta Per perequazione urbanistica si intende lo strumento per introdurre criteri e forme di equità di trattamento urbanistico in relazione ai vantaggi e agli oneri che il piano configura, sulla base di una valutazione dello stato di fatto e di diritto urbanistico dei suoli e degli immobili, dei valori culturali ed ambientali presenti sul territorio, dei diversi valori immobiliari delle destinazioni urbanistiche nonché del diverso carico di opere di urbanizzazione.</p> <p>Comma 2 INVARIATO</p> <p>Comma 2 bis INVARIATO</p> <p>Comma 2 ter (nuovo)-proposta Gli Enti Territoriali possono prevedere in relazione alle specifiche competenze forme di perequazione territoriale, anche attraverso la costituzione di un fondo finanziato dagli Enti Locali con risorse proprie o con quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e delle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati. A tal fine definiscono le attività, il finanziamento ed ogni altro adempimento che ciascun soggetto partecipante si impegna a realizzare, con l'indicazione dei relativi tempi e delle modalità di coordinamento.</p> <p>Comma 3 INVARIATO</p> <p>Comma 4 INVARIATO</p> <p>Comma 5 Valutare integrazione anche in collegamento con lo sviluppo del punto S.2.5.2</p>	

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
S.2.3 POTENZIAMENTO DEI CONTENUTI DEI PIANI CON RIFLESSI SUL TEMA DELLA SOSTENIBILITÀ, INTEGRAZIONI E SINERGIE TRA LE COMPONENTI DELLA PIANIFICAZIONE				
<p>S.2.3.1 POTENZIAMENTO DEL CONCETTO DI INTEGRAZIONE ORIZZONTALE DEI TRE ATTI DEL PGT; TRASFERIMENTO ANCHE NEL DDP DEGLI ELEMENTI STRATEGICI DEL PDR E DEL PDS; ANTICIPAZIONE DEL DIVERSO REGIME GIURIDICO DEI SUOLI E DI VALIDITÀ TEMPORALE DELLE TRE SEZIONI</p>	<p>ART. 7, c.1 ART. 8, c.1, c.2,NUOVO c.2H</p>	<p>punto 1: Integrazione del c.1 dell'art. 7 (vedi testo riformulato) per esplicitare il concetto dell'integrazione orizzontale dei tre atti, e accennare già qui al loro diverso potere conformativo e validità temporale.</p>	<p>punto 1): TESTO RIFORMULATO art. 7, c.1 - Proposta 1 "Il piano di governo del territorio, di seguito denominato PGT, definisce l'assetto dell'intero territorio comunale. E' articolato nelle seguenti componenti che si integrano trasversalmente secondo una logica di competenza e specializzazione producendo effetti giuridici di diverso potere conformativo in termini di regime dei suoli e assumendo una diversa efficacia in termini di validità temporale: a) il documento di piano; b) il piano dei servizi; c) il piano delle regole"</p> <p>Piano di Governo del Territorio Art. 7, c.1 – proposta 2 Il Piano di Governo del Territorio, di seguito denominato PGT, definisce l'assetto dell' intero territorio comunale. Il PGT è articolato in: a) Documento di Piano; b) Piano dei Servizi; c) Piano delle Regole; costituenti tre autonomi atti tra loro integrati secondo una logica di competenza e specializzazione, concepiti nell'ambito di un unico e coordinato processo di pianificazione, producenti effetti giuridici diversi in termini di disciplina conformativa dell'uso del suolo e differenziati in termini di validità temporale.</p> <p>c.2- proposta La Giunta Regionale definisce ed aggiorna con propri atti le modalità per la pianificazione comunale, anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 3 e 4.</p>	<p>Da modificare in caso che la validità del DdP diventi a tempo indeterminato.</p> <p>Collegamento a <u>S.1.3B e S.2.4.2</u></p> <p>Potenziale sviluppo nei Criteri</p> <p>[La riformulazione del c.1 dell'art. 7 assorbe anche la proposta di nuovo c.2H dell'art. 8]</p> <p>Verificare la possibilità, nell'ambito della manutenzione della legge di implementare ulteriormente la disciplina dei "Piani Associati", ovvero se sia più opportuno rimandare alla</p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p>punto 2: prevedere che gli elementi strategici fondamentali contenuti nel PdS e nel PdR (vedi es. obiettivi della città pubblica, sviluppi infrastrutturali della mobilità e delle reti ecologico-ambientali, housing sociale...) vengano riportati nel DdP (senza valore conformativo).</p>	<p>c.3 - proposta SOPPRESSO</p> <p>c.3 bis – proposta Si definiscono Piani Associati gli atti di pianificazione sviluppati tra più Comuni a tale scopo associati, mediante Unione o Convenzione; tali piani sostituiscono gli atti dei PGT dei Comuni partecipanti. La Regione promuove la pianificazione associata volta alla condivisione e al coordinamento delle politiche territoriali, ambientali, paesaggistiche e infrastrutturali tra più Comuni. La Regione individua la pianificazione associata quale strumento efficace per conseguire, in applicazione dei disposti del Piano Territoriale Regionale, un uso razionale del suolo, la realizzazione di efficienti sistemi insediativi nonché elevati livelli di tutela e valorizzazione degli areali agro-naturali e di valore paesaggistico.</p> <p>punto 2): TESTO DA FORMULARE Integrando l'art. 8, c.1, c.2 e/o nuovo comma.</p>	<p>riforma, anche in relazione ad una maggior definizione degli ambiti omogenei ex LR 31/2014.</p> <p>collegamento ai punto S.1.2.4, S1.3.4, S1.4.5 (c. 3bis)</p> <p>Relativamente al c.2 valutare l'opportunità di prevedere l'aggiornamento dei Criteri anche con determine dirigenziali (come peraltro già in dGR 1681/05)</p> <p>Evidenziare nel DdP la valutazione dell'impatto paesaggistico delle trasformazioni, inteso come bilancio complessivo di quanto proposto dal DdP e dal PdR (AESS)</p>
S.2.3.2 RAFFORZAMENTO DEL TEMA DELLA RETE ECOLOGICA E IN	ART. 8, c.1a), c.2a) ART. 9, c.1 ART. 15, c.2	Il tema è affrontato nell'aggiornamento dei CRITERI (ripreso il par. 4.5 della DGR 999/10, altri riferimenti: pubbl. ERSAF, DGR 10962/2009)	1.INTEGRAZIONE TESTO art. 8 comma 2, aggiungere nuove sexies) riconosce lo schema della Rete Ecologica Regionale	1.II secondo paragrafo potrebbe essere parte dei

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
PARTICOLARE DELLA PROGETTAZIONE DELLA REC			<p>(RER) e provinciale (REP) al fine di tracciare lo schema della rete ecologica locale in coerenza con il livello sovracomunale.</p> <p>Qualora, a seguito delle valutazioni complessive del Piano, si determini una «rottura» del sistema della Rete Ecologica Regionale, il documento di piano indica espressamente le misure di mitigazione da prevedere, con particolare attenzione all’inserimento paesistico, e le modalità compensative aggiuntive, che devono essere attivate congiuntamente alla realizzazione dell’intervento e finalizzate al rafforzamento e al recupero del valore naturalistico ed ecologico all’interno del territorio comunale, con particolare attenzione alla realizzazione dei corridoi ecologici previsti dalla rete ecologica regionale e provinciale e dettagliati a livello comunale dal Piano dei Servizi.</p> <p><u>INTEGRAZIONE TESTO</u> ART. 9, c.1, aggiungere dopo “i corridoi ecologici” “e alla progettazione della rete ecologica comunale in connessione con gli orientamenti del PTR”</p> <p><u>INTEGRAZIONE TESTO</u> Art. 15, c.2 aggiungere: lett. i) definisce la rete ecologica provinciale dettagliando la RER</p>	<p>CRITERI (e non della legge)</p> <p>Necessità di specificare il termine “rottura” del sistema della RER, ovvero se frammentazione, banalizzazione, impoverimento ecc.. (Prov. BS)</p>
S.2.3.3A CHIARA DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	ART. 10, c.1, c.2	<p>1. ESCLUDERE dalla definizione del TUC le aree libere intercluse o di completamento; Si intendono per aree intercluse o di completamento le aree inedificate aventi dimensione superiore a 500 mq che non costituiscono pertinenza diretta di edifici esistenti e che non hanno assunto la fisionomia di giardino ornamentale, di area con attrezzature per il gioco e lo sport, ma che conservano le caratteristiche del suolo agrario coltivabile o del bosco [Agronomi].</p>	<p><u>1. RIFORMULARE TESTO (INTEGRATO)</u> art. 10, comma 1</p>	<p>valutare attentamente l’esclusione di cui al punto1 (ANCI)</p> <p>Prevedere modalità più stringenti di definizione del TUC (valutando anche</p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p>2. non modificare la legge ma intervenire nei CRITERI migliorandone il contenuto (anche in riferimento alla pianificazione delle aree di frangia, margini urbani, compattazione delle forme urbane. Esclusione dal TUC delle parti del territorio su cui non è ancora avvenuta la trasformazione dei suoli derivante da previsioni non ancora attuate)</p> <p>3. definire cosa NON COSTITUISCE TESSUTO URBANO CONSOLIDATO;</p> <p>A. PROPOSTA di modifica dell'art. 10, comma 2, aggiungendo, nell'individuazione degli ambiti del tessuto urbano consolidato, i seguenti elementi: "i centri storici, i nuclei di antica formazione e gli edifici storici isolati; i tessuti, gli insediamenti e gli edifici "moderni" che presentano un'identità storico-culturale definita da particolari caratteri e significato; i quartieri caratterizzati da elevata unitarietà architettonica, le aree verdi di rilevante dimensione (> 5000 mq) o di valore storico" [Agronomi].</p>	<p><u>3.TESTO DA INTEGRARE o NUOVO COMMA art. 10</u></p> <p><u>A. FORMULARE (INTEGRAZIONE) TESTO art. 10, comma 2</u></p>	<p>l'eliminazione delle aree di completamento) eventualmente relazionandosi alle classi di sensibilità paesaggistica . In riferimento al NAF (c.2) richiamare i contenuti dell'art.25 (AESS)</p>
<p>S.2.3.3B CHIARA DEFINIZIONE DELLE AREE ESTERNE AL TUC (ANCHE – MA NON SOLO - IN RIFERIMENTO ALL'INTRODUZIONE DELLA CATEGORIA DI CUI AL PUNTO S.2.3.4)</p>	<p>ART. 10, c.1, c.4 ART. 15, c.4</p>	<p>I PGT assumono frequentemente, per definire le aree esterne al TUC, <u>forme non codificate</u> e non facilmente riconducibili alle tre fattispecie previste dalla 12/05. Possibile definizione più stringente nell'articolato e/o nei Criteri dove è già presente una loro definizione. L'occasione può essere fornita dal fatto che <u>si prefigura comunque necessario integrare l'articolato</u> per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inserire categorie territoriali che ad oggi la legge non prevede (<u>aree periurbane</u>) - specificare più puntualmente che le aree agricole comprendono gli <u>Ambiti Agricoli Strategici</u> di competenza provinciale (I criteri di cui alla DGR 8059/2008 potrebbero utilmente specificare e dettagliare le relative definizioni di rimando). 	<p>art. 10, c.1, c.4. <u>TESTO DA RIFORMULARE</u> (in modalità coordinata con gli esiti delle modifiche di cui ai punti S.2.3.3A e S.2.2.3B inerenti la definizione del TUC e delle aree periurbane)</p>	<p>Da trattare in forte collegamento con S.2.3.3A e S.2.2.3B.</p> <p>Collegamento con art. 15, c.4</p> <p>collegamento con il punto S.2.3.1</p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p>- evidenziare la relazione tra le “aree di non trasformazione urbanistica” e alcune <u>norme di settore</u>, con particolare riferimento agli aspetti di Polizia Idraulica (accenno in legge e/o approfondimento disciplinare nei criteri).</p> <p>Inoltre occorre qualche riflessione su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'appartenenza al sistema degli spazi aperti di <u>brani territoriali liberi interclusi nel TUC</u> (collegamento con definizioni l.r. 31/14) e ipotesi di loro disciplina come elementi di supporto alla continuità delle connessioni. - la necessità che emerga con chiarezza (in legge con un sintetico inciso, nei criteri con una più ampia trattazione) la logica secondo la quale il complesso delle aree non edificate deve essere oggetto di una specifica pianificazione, che deve essere possibile riconoscere (collegam. con il punto S.2.3.1) tra gli elementi strategici di piano pertanto anche in sede di DdP. <p><u>Necessità di corredare il piano dei servizi con uno specifico piano del verde come indicato nei documenti per l'attuazione della L. 10/2013 Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.</u></p> <p><u>Il Piano del verde ha proprio la funzione di arricchire e ricucire una rete tra le aree verdi e naturali del territorio urbano e il collegamento con le aree esterne al TUC e le aree agricole [Agronomi].</u></p>		
<p>S.2.3.4 DEFINIZIONE DELLE AREE PERIURBANE NEL CONTESTO DELLE AREE DISCIPLINATE DAL PDR</p>	<p>ART. 10, c.1, c.4 ART.8, c.2 e-quater</p>	<p>si valuta che l'art.8, comma 2 e-quater possa essere l'articolo di riferimento per le aree periurbane (“...il documento di piano ...individua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il territorio, definendo altresì specifici requisiti degli interventi incidenti sul carattere del paesaggio e sui modi in cui questo viene percepito”).</p>		

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p>A. proposte di definizione AREE PERIURBANE (da sviluppare in legge o nei criteri):</p> <p>1. aree periurbane, quali aree libere nello stato di fatto (indipendentemente dalle previsioni di trasformazione dei PGT) esterne al TUC, non appartenenti agli ambiti agricoli strategici, né al sistema dei parchi, né soggette a vincoli di difesa geo-idrogeologica, dove le pressioni insediative sono maggiori e di conseguenza la salvaguardia e la valorizzazione del suolo devono essere più significative, anche attraverso strumenti e forme di governance differenziate per tipologia e scala di intervento;</p> <p>Ai fini della tutela e valorizzazione delle aree periurbane potrebbe essere pericoloso farne una categoria distinta dalle aree agricole perché vorrebbe dire individuare le aree di scorta per la futura edificazione con le conseguenze già verificate in passato con le aree di futura espansione.</p> <p>2. aree periurbane, quali aree appartenenti al territorio rurale caratterizzate dalla prossimità con il territorio urbanizzato;</p> <p>3. concreta difficoltà a stabilire la definizione con parametri agricoli. Le aree periurbane dovrebbero costituire occasione di progetto dei margini urbani, che includono sia le aree già urbanizzate, sia quelle libere, talvolta oggetto di attività agricola. Trovare un'adeguata definizione che corrisponda ad una precisa strategia di carattere progettuale;</p> <p>4. Le aree periurbane dovrebbe afferire al sistema rurale-paesistico-ambientale. Le aree periurbane dovrebbero afferire al sistema rurale-paesistico-ambientale senza ulteriore diversa definizione da inserire piuttosto nel piano del</p>	<p>A. FORMULARE NUOVO COMMA art. 10, comma 1-quinquies) con definizione di aree periurbane</p>	<p>1. la proposta che definisce le aree si completa con gli elementi di progettazione (vedi quadro sinottico) che dovrebbero essere considerati nel PGT. Possibile sviluppo nei CRITERI</p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p>verde. [Agronomi]</p> <p>5. La caratterizzazione delle aree periurbane potrebbe essere: rafforzamento reti ecologiche deboli, insediamento di strutture sportive, fruizione delle aree agricole periurbane, insediamento di impianti di servizio anche tecnologici non impattanti, insediamento di attività produttive a limitatissimo impatto ambientale e paesaggistico (ad esempio server farm), funzione di filtro tra aree naturali e aree urbanizzate, insediamento di strutture agricole leggere compatibili con i tessuti circostanti</p> <p>A1. a seguito dell'individuazione delle aree periurbane, si propone di introdurre questa nuova tipologia nel Piano delle Regole</p>	<p>A1.INTEGRAZIONE TESTO art. 10, c.1, lett. e) aggiungere nuovo punto 4): le aree periurbane</p> <p>A1. INTEGRAZIONE TESTO art. 10, c.4., aggiungere nuova lett. d): per le aree periurbane individua gli interventi che possono essere realizzati e ne detta la disciplina</p>	
S.2.3.5 INTRODUZIONE DEL CONCETTO DI STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (ART. 4) ANCHE IN SINERGIA CON LA PREFIGURATA IMPOSTAZIONE DELLA VARIANTE DI REVISIONE DEL PTR	ART. 4	La Strategia di sostenibilità ambientale dovrebbe configurarsi come una forma di recepimento dell'art.34, comma 4. del dlgs 152/06, per indicare una metodologia che assicuri unitarietà all'attività di pianificazione. La sua esplicazione, tuttavia, dovrebbe essere rimandata al PTR-PPR	Art.4 Proposta modifica comma 4 4. La Strategia di sostenibilità ambientale delineata nel PTR-PPR, in attuazione di quanto previsto dall'art.34, comma 4 del dlgs 152/06, assicura unitarietà all'attività di pianificazione in quanto costituisce il riferimento principale per i procedimenti di VAS per il sistema delle conoscenze, le metodologie di valutazione e il monitoraggio ambientali; consente la comparabilità delle valutazioni alle diverse scale e il coordinamento tra le politiche ambientali di settore e le politiche territoriali.	
S.2.3.6 CONSOLIDAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DELLA COMPONENTE AMBIENTALE	ART. 1, c.3, 3bis ART. 3, c.1a, 1b, c.2 ART. 5, c.1	Per la componente ambientale rientrano in questo obiettivo le proposte afferenti il documento di polizia idraulica, le aree di bonifica / contaminate, la		PTR / PPR <u>proposta della DG</u> <u>AESS (Paesaggio)</u>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
<p>E PAESAGGISTICA NEI PROCESSI DI PIANIFICAZIONE A TUTTI I LIVELLI, (ANCHE ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DELLE INVARIANTI STRUTTURALI)</p>	<p>ART. 8, c.1, c. 2c, c.2e quinquies ART. 9 ART. 10, c.1, c2 ART. 17, c.1 ART. 19, c.2 ART. 20</p>	<p>VAS, le acque, la funzione produttiva del territorio rurale</p> <p>1.Introdurre un riferimento agli strumenti di programmazione negoziata, quali ad esempio i Contratti di Fiume e di Lago. Alla proposta è associata la riformulazione dell'art. 1, comma 3bis (vedi testo in quadro sinottico)</p> <p>A. aggiungere il riferimento alla pianificazione paesaggistica, (considerato che l'art.41 NTA del PPR prevede l'integrazione del SIBA nel SIT)</p> <p>B. Collegare il monitoraggio dello stato di attuazione della pianificazione urbanistica con lo stato di attuazione della pianificazione paesaggistica (rif. art.42 NTA PPR)</p> <p>C. proposta di coordinamento della Regione, oltre che con gli enti locali, anche con gli enti del sistema regionale</p> <p>D. individuare tra gli obiettivi strategici della Regione anche la tutela e la salvaguardia del suolo produttivo agricolo.</p> <p>2. richiamare i contenuti del PPR che devono essere utilizzati sia al fine della costruzione del quadro conoscitivo, che come guida alle scelte di</p>	<p><u>1.TESTO RIFORMULATO</u> art. 1, comma 3bis</p> <p><u>A.TESTO DA RIFORMULARE (INTEGRARE)</u> art. 3, comma 1 e comma 2</p> <p><u>B. TESTO DA RIFORMULARE</u> art. 5, comma 1</p> <p><u>C. TESTO INTEGRATO</u> art. 3, comma 1 integrazione come da virgolettato: La Regione, in coordinamento con gli enti locali “egli enti del sistema regionale”, cura la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale integrato, di seguito denominato SIT,Il SIT è fondato su basi di riferimento geografico condivise “e di standard informativi predefiniti” tra gli enti medesimi e aggiornato in modo continuo. “I documenti” e gli elaborati</p> <p><u>D.TESTO DA RIFORMULARE (INTEGRARE)</u> Art. 1, comma 3 bis</p> <p><u>2.TESTO DA RIFORMULARE (INTEGRARE)</u> art. 8, comma 2b</p>	<p>circa l'opportunità di confermare o meno la natura e gli effetti di piano paesaggistico attribuita al PTR (art. 19, c. 1)</p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p>trasformazione. In particolare si riterrebbe opportuno prevedere quadri conoscitivi di livello sovracomunale;</p> <p>3.Introdurre il concetto delle invarianti strutturali del territorio che connotano il territorio quali elementi fisici imm modificabili.</p> <p>Sono proposte alcune definizioni, tra cui quella di "invarianti" contenuta nel PdL "consumo di suolo" febb. 2014, di seguito riportata:</p> <p>"le aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale, con le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l'assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo, comprese le fasce di rispetto da garantire, cosicché lo sviluppo programmato non ne metta a rischio la sussistenza";</p> <p>"le risorse naturali e antropiche che costituiscono la struttura identitaria del territorio, ovvero le invarianti strutturali che connotano il territorio dal punto di vista fisico, storico, artistico-monumentale, culturale, ambientale e paesaggistico, al fine di assicurare la coerenza con gli indirizzi e le previsioni di livello sovracomunale e garantire che lo sviluppo economicoprogrammato a livello locale non ne metta a rischio la sussistenza";</p> <p>considerare tra le invarianti strutturali anche le imprese del commercio, turismo e servizi delle città che in moltissimi casi rappresentano una risorsa antropica che conferisce identità al territorio e necessita pertanto di essere salvaguardata (es. assi commerciali storici delle città, commercio di</p>	<p>3. TESTO DA FORMULARE (INTEGRARE) art. 8, comma 2, nuova lettera con definizione di invarianti strutturali</p>	<p>3. <u>Il tema delle invarianti strutturali è collegato alla REVISIONE PTR</u></p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p><i>vicinato nei centri storici etc.)</i></p> <p>4. includere nel quadro delle conoscenze il censimento degli edifici artigianali / industriali dismessi; fare riferimento agli indirizzi di tutela Parte IV del PPR per gli interventi di recupero di tali edifici (eventuale specifica nei CRITERI, art. 8 c. 2b);</p> <p>5. includere nel quadro delle conoscenze l'indicazione delle aree contaminate, delle aree soggette ad interventi di bonifica ambientale e le aree bonificate (eventuale specifica nei CRITERI, art. 8, c. 2b);</p> <p><i>5.1 includere nel quadro delle conoscenze gli edifici commerciali dismessi (eventuale specifica nei CRITERI, art. 8, c. 2b);</i></p> <p>6. inserire il riferimento ai reticoli idrici e alle relative fasce di rispetto di Polizia idraulica di cui RD 253/1904 e RR 3/2010;</p> <p>7. individuare nel PdR le fasce di rispetto dei corsi d'acqua (tali fasce in materia di Polizia Idraulica costituiscono un limite di utilizzo in termini urbanistici; trattandosi di una norma di livello sovraordinato le stesse devono essere così identificate nel PGT);</p> <p>8. prevedere nella disciplina del PdR le modalità per la tutela della risorsa acqua negli interventi edilizi (ART. 10, c. 2);</p> <p>9. tra i contenuti da sviluppare nel PdR prevedere l'indicazione del grado di rischio di un'area</p>	<p>6. TESTO INTEGRATO art. 8, comma 1b) come da virgolettato: il quadro conoscitivo del territorio comunale,.... le aree a rischio “sismico e idrogeologico o comunque” vulnerabili,..... ivi compresi le fasce di rispetto ed i corridoi “fluviali e lacuali” per i tracciati degli elettrodotti.</p> <p>7. TESTO DA INTEGRARE art. 10, comma 1, lett. d) inserire il riferimento alla norma delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua in materia di Polizia Idraulica.</p> <p>8. TESTO DA RIFORMULARE (INTEGRARE) art. 10, comma 2</p>	<p>Punti 4. e 5. individuazione delle aree dismesse e da bonificare: collegamento PdR, <u>carta del consumo di suolo</u> (art. 10, c.1 e-bis - PTRI.r. 31/14, art. 3 c. 1 lett. k, p)</p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p>contaminata (in riferimento al Testo Unico Ambientale -art. 51); ciò al fine di rendere noti i vincoli insistenti sull'area per la sua futura fruizione o modifica dello stato dei suoli in particolare in casi di interventi di riqualificazione o riconversione urbanistica (eventuale specifica nei CRITERI in riferimento all'art. 10, c. 1);</p> <p>10. in relazione all'individuazione nel PdR dei nuclei di antica formazione, aggiungere il riferimento ai contenuti dell'art. 25 del PPR "Individuazione e tutela dei centri, nuclei e insediamenti storici";</p> <p>11. maggiore integrazione della componente VAS nei processi di pianificazione, PTR - PTCP (collegato con S 1.1.4)</p>	<p><u>10. TESTO DA RIFORMULARE (INTEGRARE)</u> art. 10, comma 2</p> <p><u>11. TESTO RIFORMULATO</u> art. 17, comma 1 In fase di predisposizione del PTCP, la provincia, sulla base di un Documento programmatico di Piano e di un Rapporto preliminare di VAS, consulta gli enti territoriali, i soggetti con competenze sull'ambiente, il paesaggio, il patrimonio culturale e la salute umana nonché soggetti interessati al fine di meglio definire i contenuti del Piano e del Rapporto Ambientale.</p> <p><u>11 .INTEGRAZIONE TESTO</u> art. 19, comma 2 integrare come da virgolettato: In particolare, "sulla base delle analisi e valutazioni contenute nel suo Rapporto Ambientale, il PTR:.....</p>	
S.2.4 ASPETTI PROCEDURALI DI RAFFORZAMENTO DEL TEMA				
S.2.4.1 SOTTOPOSIZIONE A VAS DELL'INTERO PGT ANZICHÉ DEL SOLO DDP	ART. 4 ART.13	<p>Per poter operare una valutazione completa delle ricadute del PGT sui sistemi ambientali si è dimostrato insufficiente il solo esame del DdP in sede di VAS.</p> <p>Molti degli effetti di piano derivano infatti da previsioni esterne al DdP, che occorre considerare per formulare un parere omnicomprensivo delle pressioni generabili sulle componenti ambientali del territorio.</p>	art. 4 <u>TESTO DA FORMULARE</u>	Ricadute negative sulla finalità di semplificazione delle procedure, anche per il collegamento al comma. 2 bis dell'art. 4, che prevede la verifica

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		Modificare articolo 4 inserendo la lettera f) che sottoponga a VAS l'intero PGT e non il solo documento di Piano		<p>di assoggettabilità a VAS per le varianti al PdS e PdR (possibile ovviare prevedendo una procedura semplificata VAS per alcuni tipi di variante)</p> <p>Se comma 4 e 13 verranno riformulati come esito del punto S.1.1.4, la proposta avrà sede nel testo modificato.</p> <p>No sottoporre a VAS l'intero PGT, (aggravio di costi e tempi) Si propone di incardinare nel DdP alcune tematiche di impatto ambientale, ora parte di PdR e del PdS - CONFINDUSTRIA</p>
S.2.4.2 ESTENSIONE DELLA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ EFFETTUATA DA PROVINCIA E REGIONE ALL'INTERO PGT (IN CONSIDERAZIONE DELLE TEMATICHE DELLA SOSTENIBILITÀ GOVERNATE ALL'ESTERNO DEL DDP)	ART. 13, c.5, c.5BIS, c.6, C.8 ART. 15, c.2H-QUATER	La strutturazione attuale del PGT nelle 3 sezioni comporta che possano essere disciplinate all'esterno del DdP molte azioni locali di declinazione del PTR (in particolare quelle che attengono gli interventi sull'urbanizzato, la gestione degli spazi del sistema rurale-paesistico-ambientale, la dimensione operativa dello sviluppo sostenibile e gli elementi strategici per la città pubblica). Ciò pone alcune problematiche in termini	ART. 13, c.5 (ricadute c.8): <u>TESTO RIFORMULATO:</u> All'interno del primo periodo del comma 5 sostituire "valuta esclusivamente la compatibilità del documento di piano" con " valuta la compatibilità del piano comunale ". Convertire nell'ambito del medesimo comma "il comune può sospendere la procedura di approvazione del proprio documento di piano" con " il comune può sospendere la	Ricadute negative sulla finalità di semplificazione delle procedure (considerare tuttavia che a monte dell'espressione regionale viene

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p>di possibilità di verifica regionale/provinciale poiché alla valutazione del solo ddP sfuggono una serie di elementi che proprio per la loro diretta connessione alla macro-scala, determinano una componente significativa della strategicità delle azioni comunali. Di qui la proposta di estendere la verifica di compatibilità a tutto il PGT.</p>	<p>procedura di approvazione del proprio piano”</p> <p>ART. 13, c.6 Vedi nota</p>	<p>comunque condotta una valutazione complessiva del piano, senza la quale sarebbe impossibile esprimerne il parere di compatibilità, pertanto la modifica non aggraverebbe di fatto i tempi istruttori)</p> <p>(ciò in risposta anche all'osservazione di CONFINDUSTRIA contraria ad assoggettare l'intero PGT ai parerei sovraordinati)</p> <p>Collegamento <u>S.2.3.1</u> punto2, che comporterebbe una facilitazione delle modalità di verifica regionale/provinciale, e, forse anche con possibilità di escludere la presente proposta</p> <p>Valutare la presenza di altri riferimenti alla</p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
				<p>verifica del solo DdP all'interno della legge.</p> <p>Considerare che anche ARPA e ASL si esprimono solo sul DdP (comma.6)</p>
S.2.5 ELEMENTI DI MULTIDISCIPLINARIETÀ				
S.2.5.1 RAFFORZAMENTO DEL CONCETTO DELLA DIMENSIONE MULTIFUNZIONALE DELLA SOSTENIBILITÀ E DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA, QUALITÀ E INNOVAZIONE	ART. 1, c.2, c.3 ART. 1, c.3BIS ART. 2, c.3 (IN PARTICOLARE) ART. 8, c.2 ART. 15, c.2 ART. 19, c.2	<p>integrare il concetto di sostenibilità, molto ricorrente nella lr 12/05 ma quasi esclusivamente come sostenibilità ambientale, facendo emergere anche le altre <u>componenti</u> (economica e sociale). Rafforzare il concetto, così integrato nei principi generali, anche e soprattutto in collegamento con i processi di riqualificazione e di rigenerazione (es. relativamente alle aree da bonificare è chiara la necessità di considerare gli aspetti multifunzionali della sostenibilità per trovare un equilibrio compromesso che permetta nel contempo di sanare un sito, e dunque salvaguardare la salute pubblica, e trovare destinazioni funzionali che possano supportare almeno parte dei costi).</p> <p>Opportuno anche esplicitare nell'articolato di legge sempre in riferimento alla rigenerazione, che la finalità dei processi rigenerativi consiste anche nella riattualizzare i sistemi relazionali territoriali in un'ottica di efficienza, qualità e innovazione che sono anch'essi imprescindibili aspetti di riferimento per il tema della sostenibilità, se intesa nell'accezione multifunzionale che si intende attribuirgli.</p>	<p>art. 1, c.2: <u>TESTO RIFORMULATO:</u> integrare così il testo: "La presente legge si ispira ai criteri di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità ambientale, economica e sociale, partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione ed efficienza</p> <p>art. 1, c.3, lett.A: <u>TESTO RIFORMULATO</u> integrare così il testo: "a) alla definizione di indirizzi di pianificazione atti a garantire processi di sviluppo sostenibili sotto l'aspetto ambientale, economico e sociale".</p> <p>art. 1, c.3, lett.c) Possibile omettere specificazione perché il comma sembra riferirsi in particolare alla sostenibilità ambientale.</p>	<p>Collegamento con la maggior parte delle modifiche proposte trasversalmente in legge sia in riferimento alla pianificazione locale che sovralocale (temi: perequazione/incentivazione, rigenerazione, integrazione delle varie componenti della pianificazione, consumo di suolo, stato di attuazione, dimensionamento, invenduto, bonifiche, housing sociale, ecc.....)</p> <p>Collegamento più esplicito con punto</p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
			<p>art. 1, Proposta nuovo comma 3 bis: <u>TESTO FORMULATO</u> “La Regione, promuove a livello regionale, e conseguentemente negli strumenti di governo del territorio a tutti i livelli, l’attuazione degli obiettivi di riduzione di consumo di suolo e rigenerazione urbana e territoriale per realizzare - in collaborazione con la città metropolitana, le province e comuni - un <u>modello di sviluppo territoriale sostenibile in termini economici, sociali e paesistico-ambientali</u> e in grado di <u>riattualizzare i sistemi relazionali territoriali in un’ottica di efficienza, qualità e innovazione.</u> Il medesimo modello prevede il diffuso ricorso ad operazioni di recupero e riqualificazione di edifici e/o aree degradate, sottoutilizzate, dismesse. Tali operazioni, anche nel caso in cui non riescano ad attivare le <u>potenzialità multidisciplinari proprie della rigenerazione</u>, - oltre a determinare un’efficace miglioramento delle prestazioni ambientali, ecologiche, energetiche e funzionali dei sistemi urbani e territoriali - costituiscono interventi di <u>imprescindibile priorità nella logica della riduzione del consumo di suolo.</u>”</p> <p>Art.2 c.3 <u>TESTO RIFORMULATO</u> I piani si uniformano al criterio della sostenibilità, intesa come la garanzia di uguale possibilità di crescita del benessere dei cittadini e di salvaguardia dei diritti delle future generazioni. I piani perseguono la massima efficienza insediativa, qualità ed inclusività dei tessuti urbani e garantiscono negli areali agro-naturali elevati livelli di tutela dei suoli, assunti quale bene comune territoriale, minimizzandone il consumo e favorendo la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente. <i>(NB il comma è oggetto di ulteriori proposte di modifica inerenti più che altro il tema della rigenerazione e delle aree da bonificare.)</i></p>	<p>S.2.1.4.</p> <p>La componente sociale della sostenibilità è sempre quella meno indagata a tutti i livelli di pianificazione; oltre alle proposte che potrebbero rafforzarla, già formulate in altri punti (vedi prima nota) è possibile pensare a qualche aggancio diretto con il punto S.2.1.5 qualora si decida di procedere alla definizione delle “iniziative sociali” prefigurate dalla 31/14 negli ambiti di rigenerazione.</p> <p>Collegamento con nuova formulazione art. 59 c2 (edificazione in area agricola) [Agronomi]</p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		(AESS Paesaggio): integrare il tema della sostenibilità con il concetto di bilancio di sostenibilità prevedendo indicatori specifici.	ART. 8, c.2, ART. 15, c.2; ART. 19, c.2 <u>TESTO DA FORMULARE</u> per perfezionare trasversalmente, nei vari livelli di pianificazione, il concetto di sostenibilità (oggi presente in accezione da migliorare)	NDR: richiesta da considerare più opportunamente nell'aggiornamento dei Criteri per la Pianificazione, in quanto di difficile trattazione nel testo legislativo
S.2.5.2 RAFFORZAMENTO DELLE POLITICHE DI HOUSING SOCIALE	ART. 8, c.2B, c.2b-B-bis, c.2c, c.2 g-bis, Nuovo art. 8bis ART. 9, C.1 (ANCHE RIFERIMENTO NEI CRITERI) ART. 10, C.1BIS, (NUOVO ART. 43 BIS, II PARTE LR	Punto 1 Inserire/evidenziare il fabbisogno relativo all'edilizia residenziale <u>sociale</u> (art. 8, c.2 b, 10 bis)	Punto1 art. 8, c.2 b <u>TESTO RIFORMULATO</u> b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT relativamente ai diversi sistemi funzionali e, in particolare, all'effettivo fabbisogno residenziale, compreso quello per l'edilizia residenziale sociale ; nella definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del	Per 10 bis inserire la modifica qualora non si procedesse alla soppressione proposta nel punto S.1.3.3

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
	12/05) ART. 11, c.5, ART: 25	<p>Punto 2 Richiedere, nella fase conoscitiva, anche la ricognizione delle quote dei volumi "invenduti" al fine di un possibile riutilizzo per l'edilizia residenziale sociale (vedasi integrazione con art. 9 Piano dei servizi relativamente alla cessione di alloggi da realizzarsi/invenduti) (Art. 8, c.2 B-bis)</p> <p>Punto 3 Eliminare il margine di discrezionalità ancora presente nel testo della 12/05 nella definizione comunale di obiettivi di housing sociale che sono già delineati nel PTR e nel PRERP, trasformando l'eventualità in obbligo (art. 8, c.2 c, art.9. c.1)</p> <p>Punto 4 Inserire il monitoraggio dei dati della domanda e</p>	<p>territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l'utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche della definizione dell'assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale;</p> <p>punto2 Art. 8, c.2 B-bis <u>TESTO DA FORMULARE in collegamento con punto S.2.1.3.B</u></p> <p>Punto 3 art. 8, c.2 c <u>TESTO RIFORMULATO</u> c) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le politiche di intervento per la residenza, ivi comprese le eventuali politiche per l'edilizia residenziale sociale, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi comprese quelle della distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale, in applicazione dell'articolo 15, commi 1 e 2, lettera g);</p> <p>art. 8, c.2 g-bis</p> <p>Punto 4</p>	<p>da sviluppare eventualmente nei CRITERI</p> <p>Collegamento a S1.1.8 S.1.1.5, S.2.2.1, S.2.5.1, S.2.5.3</p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p>dell'offerta di edilizia residenziale sociale (ricognizione e monitoraggio dei fabbisogni abitativi) art. 8, c.2 G-bis</p> <p>Punto 5 Richiamare il tema dell'edilizia residenziale sociale all'interno del costituendo articolo 8bis sulla rigenerazione.</p> <p>Punto 6 Eliminare il margine di discrezionalità comunale, rendendo obbligatoria l'individuazione e la <u>cessione gratuita</u> delle aree, delle superfici <u>lorde</u> di pavimento (slp), o di alloggi esistenti</p>	<p><u>VALUTARE OPPORTUNITA' DI INTEGRAZIONE COMMA</u> [ndr: i dati che si propone di monitorare sono sola una delle componenti oggetto del monitoraggio complessivo, per cui non sembra opportuno integrare il comma per aggiungere un riferimento parziale. La proposta potrebbe pertanto essere accolta per la definizione di una sezione dei Criteri dedicata al monitoraggio e/o in altri eventuali articoli della 12/05 che verranno modificati in accoglimento alle proposte sull'integrazione PGT/VAS (S1.1.8), e sull'integrazione delle procedure di monitoraggio (S.1.1.5) nonché sulle azioni finalizzate a rafforzare l'importanza della fase attuativa della pianificazione in raccordo, appunto, col monitoraggio].</p> <p>Punto 5 Art. 8 bis E' già presente un riferimento all'edilizia sociale, il testo dell'intero articolo è comunque in evoluzione (S.2.1.4)</p> <p>Punto 6 art. 9, c.1 <u>TESTO RIFORMULATO</u> I comuni redigono ed approvano il piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, le aree per l'edilizia residenziale sociale e la dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste. L'individuazione e la cessione gratuita delle aree, delle quote di superficie lorda di pavimento o di alloggi esistenti nel medesimo comune per l'edilizia residenziale sociale, quale servizio di interesse pubblico generale, è obbligatoria per i comuni indicati dalla Giunta regionale</p>	<p>Collegamento a S.2.1.4</p> <p>Opportuno, anche per contenimento consumo di suolo, che il Comune possa, in alternativa, individuare nel PdS le aree e/o le quote di slp e/o gli alloggi esistenti per l'edilizia residenziale pubblica sociale. Inoltre l'onere di acquisizione (o</p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p>Punto 7 Valutiamo l'introduzione di quote non derogabili di superfici territoriali (20-30%) (in legge o nei Criteri) e l'allargamento della platea dei comuni interessati, dagli attuali 19 a 133 (nuova classificazione delle classi di fabbisogno PRERP 2014-2016 – fabbisogno acuto, critico, elevato-capoluogo, elevato, in aumento)* *con DGR n. 7741 del 24 luglio 2008 è stato approvato l'elenco dei comuni obbligati all'individuazione delle aree (vedi elenco sul QS)</p> <p>Punto 8 Si propone, inoltre, di assicurare all'interno degli strumenti di programmazione negoziata la realizzazione di <u>quote non derogabili/interventi destinati al canone di locazione sopportabile</u> (ERP a canone sociale, ai sensi del Capo II del Testo unico dell'edilizia residenziale pubblica - LR 27/2009)</p> <p>Punto 9 Valutare l'eventuale integrazione con la proposta del nuovo articolo 43 bis e 44 (Art. 10)</p>	<p>con apposita deliberazione, sulla base dei fabbisogni rilevati dal Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica (PRERP). Tali comuni, in tutti gli strumenti di programmazione negoziata con previsione di destinazioni residenziali, assicurano, inoltre, la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale* anche esternamente all'ambito interessato . *Interventi destinati al canone di locazione sopportabile (ERP a canone sociale, ai sensi del Capo II del Testo unico dell'edilizia residenziale pubblica – L.R 27/2009) <i>[valutare come inserire questa precisazione nel testo di legge]</i></p> <p>Punto 7 <u>TESTO DA FORMULARE</u></p> <p>Punto 8 <u>TESTO DA FORMULARE</u></p> <p>Punto 9 Art. 10 <u>VALUTARE in collegamento II parte 12/05</u></p>	<p>mancato introito per la cessione) delle eventuali aree e/o slp e/o alloggi esistenti non dovrebbe ricadere sull' AC se l'operatore risulti diverso dal Comune stesso (ANCI)</p> <p>Chiarire con DG CASA</p> <p>Sentire TUDS (Programmazione</p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p>Punto 10 Con riferimento all'art.11, c.5, valutare la possibilità di trasformare l'eventualità in obbligo e incrementare la percentuale al 20%. Necessario coerenza il comma con art. 6 della Legge regionale n. 4/2012, che assegna un bonus pari al 40% (la validità della norma è stata prorogata, per il solo articolo 6, sino al 31 dicembre 2016). Inoltre, definire con più chiarezza i "rilevanti benefici pubblici" o eliminare tale dizione che rischia di disincentivare gli interventi di recupero ottenendo l'effetto opposto.</p> <p>Attualizzazioni delle norme di cui all'art. 25 c. 8ter e 8 sexies ormai superate; per la seconda eventualmente raccordare con integrazioni all'art. 9 Piano dei servizi</p>	<p>Punto 10 Art.11, c.5 <u>TESTO DA FORMULARE</u> in coordinamento con le modifiche collegate al punto S.2.2.3</p> <p><u>L'aggiornamento richiesto è già previsto nel punto S.1.2.1</u> Valutare raccordo con art.9.</p>	<p>Negoziata)</p> <p>Collegamento <u>II</u> parte 12/05, nuovo art. 43 bis, 44</p> <p>Necessario coordinamento con S.2.2.2 , S.2.2.3</p> <p><u>Collegamento con S.1.2.1</u></p>
S.2.5.3 DEFINIZIONE DELLE INIZIATIVE SOCIALI CHE POSSONO ESSERE ASCRITTE AGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA, COME PREVISTO DALLA LR 31/14	NUOVO ART. 8 BIS ART. 9, c.1	<p>Definizione (in sede di nuovo art. 8bis) delle iniziative sociali che in base alla lr. 31/14 partecipano, in modalità coordinata con gli interventi urbanistico edilizi, alla realizzazione di interventi di rigenerazione urbana.</p> <p>Valutare la loro ascrizione al campo dei servizi (art. 9) e loro computabilità ai fini delle necessarie dotazioni comunali (Seconda parte L.R 12/05)</p>	art. 8 bis, art. 9, Il parte L.R 12/05 <u>TESTO DA FORMULARE</u>	<p>collegamento L.R 31/14</p> <p>collegamento S.2.1.1, S.2.1.2, S.2.1.4</p> <p>possibile connessione con art. 9 e Seconda parte L.R 12/05</p>

S.3 SUSSIDIARIETÀ. RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DEL PTR NELLA PIANIFICAZIONE LOCALE E DI AREA VASTA, SUPPORTO DELLE AUTONOMIE LOCALI NEI PROCESSI DI GOVERNANCE, RAFFORZAMENTO DELLE FORME COOPERAZIONE ISTITUZIONALE ANCHE ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DI LIVELLI INTERMEDI DI PIANIFICAZIONE

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
S.3.1 MAGGIOR INCISIVITA' DEL PTR				
S.3.1.1 RAFFORZAMENTO DELLA FUNZIONE STRATEGICA DEL PTR, COME GARANZIA DI COERENTE UNITARIETÀ DELLE AZIONI FINALIZZATE AL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI POLITICA TERRITORIALE CHE I VARI ENTI INTRAPRENDONO NEL CONTESTO DELLE LORO AUTONOMIE ISTITUZIONALI	ART. 2, c.1, c.4 (Per il riferimento generale nel contesto del sistema complessivo della pianificazione) ART. 8, c.1, c.2 ART. 15, c.1, 2,6, c.7TER, ART. 13, c.11 ART. 19 (IN PART. c.1, c.2) ART. 20, c.1,2,4,5	1. Anziché mantenere il generale richiamo a “ <i>una pluralità di piani che costituiscono la pianificazione del territorio stesso</i> ” (art. 2, c.1), si ritiene opportuno esplicitare il quadro di pianificazione regionale complessivo, integrato con l'esplicito richiamo a strumenti attualmente non citati in legge o di nuova istituzione. A fronte del quadro così aggiornato è indispensabile formulare un comma dedicato espressamente al PTR come strumento strategico regionale rispetto al quale i piani di tutti i livelli si devono coerentemente conformare e specificare.	1A.NUOVO COMMA 1BIS, ART. 2 Sono strumenti della pianificazione territoriale: il piano territoriale regionale (PTR); il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP); il piano territoriale della città metropolitana (PTCM); i piani territoriali regionali d'area (PTRA); il piano comunale e intercomunale (PGT e PGTI) 1BNUOVO COMMA 1TRIS, ART. 2 Il piano territoriale regionale garantisce il necessario allineamento del complesso delle pianificazioni e programmazioni della Lombardia, conformando le politiche regionali, i piani e programmi di settore con ricadute territoriali e gli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale ai vari livelli. Esso rappresenta il quadro di univoca impostazione generale all'interno del quale, nel passaggio dalla scala regionale a quella di maggior dettaglio, le varie pianificazioni possono coerentemente specificarsi restituendo al livello regionale elementi di integrazione, secondo una logica circolare di mutuo perfezionamento. 1C.TESTO INTEGRATO come da virgolettato art. 2, comma 4 Il piano territoriale regionale e i piani territoriali di..... “e i piani territoriali regionali d'area”..... 1D.TESTO INTEGRATO come da virgolettato	art. 2, c.1, c.4 - validi anche per S.3.1.2. 1C. aggiungendo al testo dell'articolo i PTRA , bisogna di conseguenza modificare la frase “fatte salve le previsioni che, ai sensi della

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p>2. per recuperare maggiore efficacia nella realizzazione degli obiettivi strategici del PTR, esplicitare, già nelle disposizioni generali della legge, che il PTR contiene <u>indirizzi e direttive</u> che devono essere recepiti/considerati dai piani di competenza provinciale, della città metropolitana e comunale, ai fini del loro stesso adeguamento al livello regionale.</p> <p>Il nuovo comma 4bis dell'art. 2, propone di evidenziare in quale parte del PTR sono rintracciabili (e quali sono) gli elementi che</p>	<p>art. 2, comma 4 Il piano territoriale regionale e i piani territoriali di..... “e i piani territoriali della città metropolitana”</p> <p><u>1TESTO RIFORMULATO</u> art. 2, comma 4 (versione a, b, c.)</p> <p>a. Il piano territoriale regionale, con i suoi strumenti, e i piani territoriali di coordinamento provinciali costituiscono il quadro di riferimento per gli atti e le azioni di trasformazione del territorio; e contengono previsioni che, qualora espressamente dichiarate tali dalla presente legge, hanno efficacia prevalente e vincolante.</p> <p>b. Il piano territoriale regionale e i piani territoriali di coordinamento provinciali costituiscono il quadro di riferimento per gli atti e le azioni di trasformazione del territorio locali; e contengono previsioni che, qualora espressamente dichiarate tali dalla presente legge, hanno efficacia prevalente e vincolante.</p> <p>c. Il piano territoriale regionale e i piani territoriali di coordinamento provinciali sono strumenti di indirizzo e coordinamento ed includono le previsioni che, ai sensi della presente legge, hanno efficacia prevalente e vincolante, in particolare relativamente al sistema rurale. [Agronomi]</p> <p>2.BOZZA NUOVO COMMA 4BIS, ART. 2, proposta A “Elaborati e contenuti del piano territoriale regionale” Il PTR è costituito dai seguenti elaborati: - la Presentazione,; - il Documento di Piano,; - il Piano Paesaggistico,.....; - gli Strumenti Operativi,.....; - le Sezioni Tematiche,.....; - la Valutazione ambientale,.....;</p>	<p>presente legge, abbiano efficacia prevalente e vincolante” perché le previsioni dei PTR cogenti scaturiscono nell’ambito dei piani stessi</p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p>costituiscono prescrizioni o orientamenti per la pianificazione comunale/provinciale (dove sono i sistemi territoriali, gli obiettivi prioritari, etc.). Sono abbozzati due testi: A e B (per la formulazione del testo B il riferimento è la tabella C del documento di "SINTESI" DEL PTR). In alternativa al nuovo comma 4bis dell'art. 2, integrare l'art. 2, comma 4 con un rimando all'art. 19 / 20 e modificare questi articoli in base alla proposta 2.</p> <p>3. Per rafforzare l'idea del necessario raccordo tra PGT e PTR, quale elemento strategico di riferimento per la costruzione dei quadri comunali, viene proposto anche di: A) estendere il veto alla pubblicazione del PGT in tutti i casi in cui sia accertato il mancato recepimento di prescrizioni relative a obiettivi prioritari del PTR B) sottolineare la funzione di raccordo tra il livello comunale e regionale svolto dal necessario passaggio attraverso il confronto con i quadri di riferimento d'area vasta che il PTR mette a disposizione e che saranno ulteriormente rafforzati nel PTR revisionato.</p>	<p>2. BOZZA NUOVO COMMA 4BIS, ART. 2, proposta B "La valenza dei contenuti del piano territoriale regionale" Le previsioni del PTR si distinguono in indirizzi, orientamenti e prescrizioni. In particolare:.....</p> <p>3.A) Art. 13, c.11: <u>TESTO DA FORMULARE</u></p> <p>3.B) <u>TESTO DA FORMULARE</u> in coerenza con lo sviluppo dei punti S.3.2.1 e S.3.2.2</p>	<p>Collegamento a S.1.1.6 per punto 3. A)</p> <p>Collegamento con S.3.2.1 per punto 3. B)</p>
S.3.1.2 ESPLICITAZIONE DELLA VALENZA DEL PTR COME STRUMENTO DI ALLINEAMENTO DEL COMPLESSO DELLE PIANIFICAZIONI E QUADRO DI UNIVOCA IMPOSTAZIONE ALL'INTERNO DEL QUALE, NEL PASSAGGIO DALLA SCALA	ART. 2, c.1 ec.4 ART. 8, c.1, c.2 ART. 15, c.1,2,6, c.7TER ART. 19 (IN PART. c.1, c.2) ART. 20, c.1,2,4,5	<p>Esplicitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la necessaria coerenza trasversale delle pianificazioni garantita dal PTR , - la sua funzione di univoco riferimento per la specificazione dei progetti locali di sviluppo - la logica circolare di mutuo perfezionamento. 	<p>Art.2, c.1 <u>TESTO FORMULATO</u> <u>proposta nuovo comma</u> (1tris, se confermata la proposta di introdurre l'1bis): "Il Piano Territoriale Regionale garantisce il necessario allineamento del complesso delle pianificazioni e programmazioni della Lombardia, conformando le politiche regionali, i piani e programmi di settore con ricadute territoriali e gli</p>	<p>Collegamento a S.3.1.1, S.2.1.1 (valutare la possibilità di creare un unico punto)</p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
REGIONALE A QUELLA DI MAGGIOR DETTAGLIO, TUTTI I PIANI POSSONO COERENTEMENTE SPECIFICARSI		<p>Valutare opportunità di inserire in art. <u>8 c.1a</u> (nel riferimento alla programmazione regionale) e <u>nel c2</u> (nel riferimento al livello sovracomunale) un inciso evidenzi maggiormente il necessario allineamento tra PTR e PGT.</p> <p>Idem in <u>art. 15</u> per allineamento PTR- PTCP</p> <p>Riprendere il concetto di allineamento espresso nella proposta di nuovo c. 1 tris per perfezionare la definizione del PTR contenuta all'<u>art. 19</u> e in <u>part. Art. 20</u>:</p> <p>Quanto al ritorno che dovrebbe attivarsi dalla scala locale alla regionale, nella logica di mutuo perfezionamento, sarebbe opportuno sottolineare che a livello di costruzione dei quadri del DdP è sempre necessario il passaggio alla scala di maggior dettaglio.</p> <p>Quanto alle “modifiche o integrazioni della programmazione provinciale e regionale che si ravvisino necessarie” proponibili dal DdP, specificare contesto, procedure nonché loro natura (art. 8, c.1 a).</p>	<p>strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale ai vari livelli.</p> <p>Esso rappresenta il quadro di univoca impostazione generale all'interno del quale, nel passaggio dalla scala regionale a quella di maggior dettaglio, le varie pianificazioni possono coerentemente specificarsi restituendo al livello regionale elementi di integrazione, secondo una logica circolare di mutuo perfezionamento.”</p> <p>Art. 8 c.1, c.2, art. 15, art. 19, art. 20 TESTO DA FORMULARE</p>	<p>Considerato che i PTR sono piani che attuano il PTR, valutare possibilità di esplicitare il concetto anche con riferimento a questi strumenti (art.20).</p> <p>Collegamento punti S.3.2.1 e S.3.2.2 e ai Criteri.</p>
S.3.1.3 RIALLINEAMENTO DEI PROCESSI VALUTATIVI DEGLI STRUMENTI COMUNALI DA PARTE DI REGIONE E	ART. 4, c.3 QUARTER, 3 SEXTIES ART. 13, c.5, c.6, c.8	Punto1 Affrontare il tema della valutazione provinciale dei PGT anche per riallineare nei medesimi processi valutativi gli strumenti dei Comuni	TESTO DA RIFORMULARE	Collegamento con <u>S.3.1.2</u> (perché l'allenamento del complesso delle

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
PROVINCIA, ARPA E ASL, E LORO RIFOCALIZZAZIONE VERSO I TEMI CENTRALI DEL PTR	ART. 15, c.2 H QUARTER ART. 19, c.2	<p>obbligati ad inviare il PGT in Regione e quelli sottoposti al solo parere Provinciale, soprattutto in considerazione del fatto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alcuni PTCP sono stati approvati prima del piano regionale; - alcune province, in assenza di "criteri" regionali, hanno steso delle linee-guida per la verifica di compatibilità senza riferimenti al PTR; - i temi del parere regionale e provinciale sono spesso comuni, anche se con diversa valenza, occorre pertanto trovare forti sinergie anche per valorizzare coerentemente le diverse competenze in capo ai due Enti (vedi competenze provinciali di verifica RER ai sensi art. 6 della l.r.12/2011 - di modifica alla l.r. 86/83 -, con facoltà di formulare prescrizioni che non "sembrano" attribuite anche alla Regione nonostante la RER sia Infrastruttura prioritaria del PTR); <p>Possibile soluzione a monte se viene rafforzata la fase di collaborazione e indirizzo ante-adozione. Vedere proposte di modifica delle procedure (commi 3, 4 e 5 dell'art. 13 in S.1.1.4)</p> <p>Il tema potrebbe essere affrontato (anche) nei CRITERI e in ogni caso già la costituenda rivisitazione dei criteri per la pianificazione locale può costituire maggior garanzia di uniformità non solo per l'impostazione dei PGT ma anche per le due valutazioni di compatibilità (RL/P).</p> <p>Punto 2 Proposta 1 Necessità di maggior coordinamento anche rispetto alla valutazione fatta da ARPA/ASL (opportunitamente indirizzabile verso i temi centrali</p>	Art. 13, c.6, collegamenti art. 4 TESTO DA RIFORMULARE	<p>pianificazione deriva anche dall'allineamento dei processi valutativi ai vari livelli)</p> <p>Opportuno sviluppo nei CRITERI: A proposito delle valutazioni di compatibilità sarebbe opportuno scrivere un breve paragrafo per spiegare come la RL attua tale verifica (già impostata bozza)</p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p>del PTR) considerato che :</p> <ul style="list-style-type: none"> -molti temi oggetto di valutazione sono gli stessi sui quali si esprimono Regione e Provincia e sarebbe quindi possibile ipotizzare qualche effetto di maggiore coerenza (possibile in questo caso aggiornamento e aggancio con la dGR 8/6053 del 2007 "Partecipazioni delle ASL e di ARPA Lombardia ai procedimenti di approvazione dei piani di governo del territorio - Indirizzi operativi" che è strumento operativo SO32 del PTR e della dGR 8/6420 del 2007 "Determinazione della procedura di valutazione ambientale dei Piani e Programmi" per la componente VAS (A proposito di quest'ultima, potrebbe essere uno strumento operativo del PTR) -Il DEFR 2014 prefigura già un rafforzamento del ruolo di ARPA nel sistema di monitoraggio nei processi di VAS - appare opportuno rivedere il loro ruolo come supporto all'Autorità Competente <p>Proposta 2: cassare il c. 6 dell'art. 13 in quanto ARPA e ASL sono consultate durante la 2° conferenza di valutazione insieme a tutti gli altri soggetti con competenze ambientali, agli enti interessati e ai soggetti interessati; non è il caso di mettere in evidenza il loro ruolo che, invece, deve essere di pari livello agli altri. Il loro parere non ha alcuna coerenza o obbligatorietà ai fini della VAS, anzi, altri strumenti regionali dovrebbero incidere sui contenuti dei pareri forniti obbligandoli a limitarsi alle materie di loro competenza.</p>	<p>Art. 13, c.6, collegamenti art. 4 <u>SOPPRIMERE IL COMMA 6</u></p>	
<p>S.3.2 PIANIFICAZIONE E QUADRI DI RIFERIMENTO SOVRALOCALI(TEMA DA AFFRONTARE COMPIUTAMENTE IN SEDE DI REVISIONE)</p>				

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
<p>S.3.2.1 POTENZIAMENTO DEI QUADRI DI RIFERIMENTO D'AREA VASTA E REGIONALE CON LA PREFIGURAZIONE DI AGGREGAZIONI TERRITORIALI IN GRADO DI SUPPORTARE E ORIENTARE LE SCELTE PIANIFICATORIE DEGLI ENTI</p> <p><i>(TEMA DA AFFRONTARE COMPIUTAMENTE IN SEDE DI REVISIONE)</i></p>	<p>ART. 19 ART. 20, c.4</p>	<p>Punto1 Considerato lo stato di avanzamento della variante di revisione al PTR, che propone una articolazione del piano regionale non più strutturata per Obiettivi prioritari, è necessario che gli articoli della legge riferiti al PTR prefigurino, <u>già nell'ambito della manutenzione</u>, almeno come introduzione di nuove categorie concettuali, gli elementi strutturali del PTR revisionato (ambiti identitari, invariati strutturali, unità territoriali VAS.....)</p> <p>Punto2: Sia per le componenti di analisi che per la costruzione del disegno strategico del DdP (collegamento a punto S.3.2.2.) va sottolineata la ratio che la <u>mera scala comunale non è mai esaustiva</u> e solo il riferimento a quadri d'area vasta può garantire un sostenibile governo degli effetti territoriali di molti fenomeni e porre le basi della perequazione degli impatti.</p>	<p>ART. 20, C.4, C.5 <u>TESTO DA FORMULARE</u> Introdurre solo un inciso in grado di prefigurare e sostenere la struttura del PTR revisionato.</p> <p><u>TESTO DA FORMULARE</u> Il riferimento potrebbe essere riassorbibile nei commi dell'art. 8 dedicati al quadro analitico e agli elementi programmatici dei PGT.</p>	<p>Punto 2:collegamento a punto S.3.2.2 e S.3.1.1</p>
<p>S.3.2.2 INTRODUZIONE E/O /RAFFORZAMENTO DI LIVELLI SOVRALOCALI DI PIANIFICAZIONE (METROPOLITANO, INTERCOMUNALE, ASSOCIATO..) COME OPPORTUNITÀ DI SINTESI TRA LA SUSSIDIARIETÀ E L'EFFETTIVA TRADUZIONE DELL'AUTONOMIA ATTRAVERSO LA GESTIONE DELLE COMPETENZE, NEL</p>		<p>Valutare eventuali aspetti anticipabili nella manutenzione, (in collegamento con altri punti che interfacciano lo stesso tema)</p> <p><u>CONTENUTI E PROCEDURE:</u> Nella leggi urbanistiche di Piemonte e Toscana, il piano provinciale e il piano della città metropolitana seguono la medesima procedura di formazione e approvazione (quest'ultima è in capo al rispettivo Ente) e hanno medesimi contenuti (salvo una differenza di competenze tra il PTCP e il PTCM piemontese). In questo caso <u>modifica del CAPO III DELLA LEGGE 12/05</u> aggiungendo il termine "piano della città metropolitana" ;</p>		<p>il PTCM è stato introdotto in questo obiettivo (correlato al precedente S 3.2.1) in attesa di formulare un obiettivo appropriato al tema</p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
<p>CONTESTO REGIONALE CARATTERIZZATO ANCHE DA ENTITÀ COMUNALI CON RIDOTTISSIMO PESO INSEDIATIVO.</p> <p>(TEMA DA AFFRONTARE COMPIUTAMENTE IN SEDE DI REVISIONE)</p>		<p><u>NUOVO ARTICOLO</u> contenente normativa, competenze, strumenti e procedimenti della Città Metropolitana</p> <p>(vedi bozza documento "Proposte per indirizzi per l'adeguamento della l.r. 12/05 in tema di città metropolitana")</p> <p>Incentivare il livello sovracomunale di pianificazione in tutti i comuni con scarso peso insediativo e renderlo obbligatorio almeno per quelli che per estensione territoriale e/o localizzazione sono strategicamente eambientalmente di un certo rilievo</p>		<p>Provincia Lecco: eliminare art. 16 " Conferenza dei comuni, delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette" e i relativi richiami nell'art. 17. La legge 56/2014 (Del Rio) ha dettato nuove disposizioni per la città metropolitana e le province</p>
<p>S.3.3 ESERCIZIO DELLE COMPETENZE E RAPPORTI TRA LIVELLI DI PIANIFICAZIONE, ANCHE IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DI SEMPLIFICAZIONE E SOSTENIBILITÀ</p>				
<p>S.3.3.1A CHIARIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DELLA 12/05 CHE HANNO GENERATO DUBBI INTERPRETATIVI IN TERMINI DI COMPETENZE ATTRIBUITE AGLI ENTI E CONSEGUENTI SOVRAPPOSIZIONI DEGLI EFFETTI DEGLI STRUMENTI (ES. PTCP/PTRA, PTR/PGT, PTR/PTC PARCHI, ...)</p>	<p>ART. 2, c.4 ART. 8, c.2F ART. 10, c.1A1 ART. 15, c.4, c.5, c.7 (AAS) (PTC PARCHI-PGT, PTCP-PTC) ART. 18, c.2C (AAS PGT-PTCP) ART.20, C.7 (PER PTCP) ART. 20, c.4, c.5, c.6 (PTR/PTC PARCHI-</p>	<p>Riformulazione migliorativa di quegli articoli di legge che nella prassi urbanistica scontano alcune difficoltà interpretative con ricadute sia sull'univoco esercizio delle competenze assegnate ai vari livelli di governo sia sulla definizione delle diverse componenti tecniche degli strumenti di pianificazione.</p> <p>Esemplificazione di opportuni campi tematici interessati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - concorso di Comuni, Province, Parchi nella definizione degli Ambiti Agricoli Strategici, loro attuazione e modifica; 		<p>Collegamento con S.1.4, S.2.3.6, S.3.1.1B</p>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
	PGT, PTR A/PGT-PTCP-PTC PARCHI)	<ul style="list-style-type: none"> - effetti di PTCP dei PTR A; - efficacia delle prevalenze e immediate prevalenze degli obiettivi prioritari su PGT, PTCP, PTC parchi; - effetti di prevalenza PTCP sui PGT e sui PTC Parchi. 		
S.3.3.1B IN RIFERIMENTO ALLASOVRAPPOSIZIONE EFFETTI E/O COMPETENZE VERIFICA DELLE RICADUTE SUL PGT DI ALCUNE PREVISIONI CHE DISCENDONO DA PIANI O PROGRAMMAZIONI SETTORIALI.	ART. 8, 9, 10 e altri	<p>Definire azioni di necessario coordinamento tra le disposizioni derivanti da piani/programmi di settore e i loro effetti sul PGT, sia in termini di precondizione della pianificazione urbanistica locale che di loro concorso nella definizione delle strategie di sviluppo dei contesti urbani e degli spazi aperti.</p> <p>Si tratta di ricomporre in maniera organica il complesso delle componenti settoriali che devono operativamente essere organizzate all'interno di un progetto territoriale locale in grado di mettere a sistema, in particolare, le esigenze della sicurezza e della tutela con le opportunità dello sviluppo.</p> <p>Particolare riferimento a: Documento di Polizia Idraulica, Piani di Bonifica dei siti contaminati, Piani d'Ambito degli ATO per la gestione del servizio idrico integrato, Piani di Protezione Civile..... (es: Il Piano di Emergenza Comunale è di fatto già un obbligo per i comuni lombardi e in base alla L.225/92, modificata dalla L.100/12, deve essere coordinato con i contenuti del PGT; è necessario quindi mettere a punto misure per garantire operativamente tale coordinamento e il rapporto tra le due autorità - Polizia Locale/Amministrazione Comunale - cui fanno riferimento le diverse competenze.</p> <p style="color: red;">Per il settore commerciale e dell'attrattività-turismo è proposto il richiamo al: "Documento Strategico per il posizionamento turistico di Regione</p>	<p>Art. 8, art. 9, art. 10 <u>TESTO DA FORMULARE</u> [definizione di: - <i>possibili elementi di integrazione del quadro ricognitivo, programmatico di riferimento e conoscitivo del PGT;</i> - <i>enucleazione di elementi utili alla definizione degli obiettivi di sviluppo del piano con il necessario raccordo al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole]</i></p> <p>In generale negli articoli che definiscono procedure e competenze <u>TESTO DA FORMULARE</u> [Specificazione dei livelli di competenza e delle prevalenze in riferimento a norme di settore già vigenti ma non sempre coordinate con le procedure definite dalla 12/05.]</p>	Collegamento a S.1.4, S.2.1.1, S.2.1.2, S.2.1.4, S.2.1.5, S.2.3.1., S.2.3.2, e <u>in particolare S.2.3.6 e S.3.1.2</u>

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p>Lombardia” e il Programma Pluriennale e Indirizzi del Consiglio per lo sviluppo del settore commerciale”</p> <p>Proposta la modifica di vari articoli per il coordinamento tra Piano di Emergenza Comunale e PGT</p>	<p>Art.1, c.3.1 <u>TESTO FORMULATO</u> <u>proposta nuovo comma</u> La presente legge, inoltre, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera b-bis), del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, assicura il coordinamento tra i piani di governo del territorio e i piani di emergenza di protezione civile e loro periodici aggiornamenti, previsti dall’art. 1, comma 1, lettera e), n. 2-bis), dello stesso decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.</p> <p>Art.1, c.3bis <u>TESTO FORMULATO</u> La Regione promuove il perseguimento, negli strumenti di governo del territorio, <i>degli obiettivi prioritari</i> della riduzione di consumo di suolo, <i>della mitigazione dei rischi naturali e antropici</i> e della rigenerazione urbana, da attuarsi in collaborazione con i comuni, la città metropolitana e le province, il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o dismesse, che possono compromettere la sostenibilità e la compatibilità urbanistica, la tutela dell’ambiente e gli aspetti socio-economici.</p> <p>Art. 2. – c. 1 <u>TESTO FORMULATO</u></p>	

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
			<p>Art. 2. – c. 5.cbis <u>TESTO FORMULATO</u> c bis) la riduzione del consumo di <i>suolo</i> e <i>la mitigazione dei rischi naturali e antropici</i>.</p> <p>Art. 3. – c. 1 <u>TESTO FORMULATO</u> Strumenti per il coordinamento e l'integrazione delle informazioni. 1. La Regione, in coordinamento con gli enti locali, cura la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale integrato, di seguito denominato SIT, al fine di disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale e di pianificazione del territorio, nonché <i>alla pianificazione e gestione delle emergenze di protezione civile</i> e all'attività progettuale. Il SIT è fondato su basi di riferimento geografico condivise tra gli enti medesimi e aggiornato in modo continuo. Gli elaborati dei piani e dei progetti approvati dagli enti locali, inseriti sulle basi geografiche fornite dal SIT, vengono ad esso conferiti in forma digitale per ulteriori utilizzazioni ai fini informativi.</p> <p>Art. 5. – c. 1bis <u>TESTO FORMULATO</u> 1 bis. L'Osservatorio provvede a monitorare periodicamente il livello di consumo dei suoli, <i>le azioni di mitigazione dei rischi naturali e antropici</i> e lo stato di inutilizzo di spazi aperti e/o edificati in tutto il territorio lombardo attraverso l'utilizzo degli strumenti conoscitivi di cui all'articolo 3 e del supporto degli enti del sistema regionale. L'attività di monitoraggio viene condotta attraverso l'utilizzo di metodologie di misurazione e rilevamento previste da Regione Lombardia anche grazie al supporto di istituti universitari e centri di ricerca</p>	

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		<p>Per integrare i contenuti del documento di polizia idraulica (comprensivo di fasce relative a corsi d'acqua che hanno effetti sull'uso dei suoli) con la pianificazione del PGT, è proposta una nuova lettera al comma 1, art. 8</p>	<p>specializzati senza oneri a carico del bilancio regionale.</p> <p>Art. 8. – c. 2.g.ter <u>TESTO FORMULATO</u> <u>proposta nuovo comma</u> g ter) anche attraverso intese con i comuni limitrofi, individua, coordinandosi con i piani di emergenza di protezione civile di cui all'art. 1, secondo le attribuzioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile), le aree da destinare all'ubicazione di alloggi e servizi temporanei finalizzati a fronteggiare situazioni conseguenti ad eventi di carattere calamitoso;</p> <p>Art. 10. – c. 1.b.bis – in alternativa -Art. 57 – c. 1.2. bis <u>TESTO FORMULATO</u> <u>proposta nuovo comma</u> indica gli edifici e le infrastrutture, rilevanti e strategici ai fini sismici, in base alla normativa statale e regionale;</p> <p>Art. 57 – c. 2 <u>TESTO FORMULATO</u> I comuni, anche attraverso intese con i comuni limitrofi, possono individuare nel documento di piano aree da destinare all'ubicazione di alloggi e servizi temporanei finalizzati a fronteggiare situazioni conseguenti ad eventi di carattere calamitoso, ovvero</p> <p>art. 8 comma 1 nuova lett. c bis) <u>TESTO FORMULATO</u> Individuazione del reticolo idrografico ai fini dell'esercizio della polizia idraulica, in attuazione della l.r. n. 1/00 e secondo criteri e indirizzi stabiliti dalla Giunta Regionale</p>	

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
S.3.3.2 SOLUZIONE DEL “NODO” RELATIVO ALLE MISURE DEI SALVAGUARDIA DA APPLICARE DOPO L'ADOZIONE DEI PTCP	ART. 17, c.3,4,5,6,7	DA AFFRONTARE E RISOLVERE la questione relativa alla salvaguardia obbligatoria da applicare anche al PTCP adottato (rif. abrogazione della disposizione di cui all'art. 3, c. 37, L.R. n. 1/2000; Sentenza TAR Brescia, nota Regione Lombardia in risposta all'interrogazione ITR2163 del 15.3.2011)		SALA
S.3.3.3 SUPERAMENTO DEL CONCETTO DI “ INEFFICACIA DEGLI ATTI ASSUNTI ”, LA CUI APPLICAZIONE SI È RIVELATA GIURIDICAMENTE INCERTA; IPOTESI ALTERNATIVA DA VALUTARE	ART. 13, c.7 (PGT) ART. 14, c.4 (PA)	<p>Proposta 1 (PGT): necessità di circostanziare il campo di inefficacia degli atti e la fattispecie di atti di PGT che diventano inefficaci, definire le procedure giuridiche necessarie per determinare tale inefficacia, disciplinare eventuali regimi transitori, integrare pertanto con i procedimenti relativi ai ricorsi. <i>(es. limitare l'inefficacia solo alla parte del provvedimento oggetto di richiesta di stralcio da parte provinciale in quanto disposizione prescrittiva e prevalente del PTCP).</i></p> <p>Proposta 2 (PGT) Eliminare la sanzione della “inefficacia degli atti assunti”, rivelatasi giuridicamente incerta e sostanzialmente bocciata dal TAR. Possibili <u>alternative</u>: nessuna sanzione esplicita (termini meramente sollecitatori), decadenza ex lege (sanzione oltremodo severa), non operatività delle salvaguardie in caso di sfioramento dei termini. Si lascia preferire la prima opzione.</p> <p>Proposta PA In parallelo con art. 13, c. 7 riferito ai PGT, valutare il tema della inefficacia degli atti assunti per quel che riguarda i piani attuativi.</p> <p>Proposta 1:</p>	ART. 13, c.7 <u>TESTO DA FORMULARE</u>	
			ART. 14, c.6 <u>TESTO DA FORMULARE</u>	

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
		Eliminare la decadenza Proposta 2: Specificare meglio quale parte del procedimento e quali atti diventino effettivamente inefficaci		
S.3.3.4 MAGGIOR DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ E DEGLI ATTI TECNICI DA ASSUMERE PER IL RECEPIMENTO DEL PARERE REGIONALE/PROVINCIALE E PER LA FORMULAZIONE DELLE "DEFINITIVE DETERMINAZIONI" EX ART. 13, C.7, NELL'ITER DI PERFEZIONAMENTO DEI PIANI	ART. 13, c.7, c.8	Rimarcare l'obbligo per il Comune di determinarsi adeguatamente in merito alle valutazioni di compatibilità. Specificare pertanto che le <u>"definitive determinazioni"</u> devono essere puntualmente riferite a tutti temi trattati nel parere di compatibilità, e suddivise in base alle diverse fattispecie di effetti prodotti (prescrizioni od osservazioni di carattere orientativo e di indirizzo). Opportuno sottolineare la necessità che le controdeduzioni siano sostenute da <u>documentate valutazioni di carattere tecnico</u> afferite ai profili di criticità rilevati nel parere. Al riguardo sarebbe utile inserire, magari nei CRITERI, un paragrafo dedicato alle modalità di recepimento del parere regionale (e provinciale), declinando le specificazioni di cui sopra, per rendere chiare le procedure e la strutturazione dei contenuti degli atti da assumere nel percorso di perfezionamento del perfezionamento del piano. Necessità di trattare e chiarire il tema delle <u>"indicazioni prevalenti"</u> effettuate dalla DG AESS (Struttura paesaggio)	ART. 13, c.7, c.8 <u>TESTO DA FORMULARE</u>	Possibile e opportuno sviluppo nei CRITERI Sentire AESS Strutt.Paesaggio
S.3.3.5 MESSA A PUNTO DI MECCANISMI NORMATIVI IN GRADO DI AGGANCIARE OPERATIVAMENTE LE MOLTEPLICI COMPONENTI DI PROCESSI TERRITORIALI DI RILEVANTE IMPATTO (ES. BONIFICHE, DEGRADO,		ESITI S 2.1.4, S 2.1.5, S 2.2.1, S 2.2.3, S 2.3.6, S 2.5.1, S 2 5.2		Valutare l'inserimento del presente punto a seguito della definizione di tutti i precedenti (in particolare di quelli segnalati in

OBIETTIVO	ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CORRELATI	PROPOSTA/E	MODIFICHE ARTICOLATO	NOTE
RIGENERAZIONI, ..) MA DI GRANDI OPPORTUNITÀ IN TERMINI DI USO RAZIONALE DEL SUOLO				colonna 3)